



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

13.02.2014

---

# **Ordinanza sui domini Internet (ODIn)**

## Rapporto esplicativo

---

# 1 Il sistema dei nomi di dominio (Domain Name System)

## 1.1 In generale

In Internet, sono gli indirizzi tramite protocollo Internet (IP) che permettono l'invio dei dati necessari alla comunicazione tra computer. Ogni apparecchio informatico collegato a Internet dispone infatti di un indirizzo IP unico che gli consente di essere identificato tra tutte le altre macchine. Questo apparecchio può inoltre vedersi attribuire un nome di dominio che, rispetto all'indirizzo IP composto da una lunga serie di cifre, permette la sua identificazione in rete in modo più semplice e conviviale per gli utenti.

Nel sistema dei nomi di dominio (Domain Name System [DNS]), questi ultimi sono organizzati e gestiti in modo gerarchico, essendo suddivisi in domini di primo livello (TLD; Top Level Domain), di secondo livello e se necessario in altri sottodomini. I TLD definiscono le categorie di organizzazioni o di attività secondo il genere (gTLD; ad es. «.com» per le imprese a vocazione commerciale), il Paese o territorio (ccTLD o country code TLD; ad es. «.ch» per la Svizzera) o il tipo di organismo (iTLD ad es. per le organizzazioni internazionali «.int»).

Per garantire una buona gestione dei nomi di dominio, la responsabilità di un dominio di primo livello è affidata a degli enti chiamati «gestori del registro» (Registry) ognuno responsabile di un dominio di primo livello in quanto parte distinta del DNS. Ai gestori del registro spetta in particolare l'amministrazione del file informatico o della base dati comprendente tutte le informazioni di indirizzamento relative al dominio in questione. I server DNS, su cui sono memorizzate queste informazioni, garantiscono la funzione detta «risoluzione» che permette in particolare di risalire all'indirizzo IP partendo dal nome di dominio. La radice o «root» costituisce il livello superiore della banca dati del DNS. I server radice contengono tutti lo stesso file di zona «root zone file» nel quale figurano i riferimenti dei gestori del registro che amministrano i file dei domini detti di primo livello (Top Level Domain, TLD).

Siccome gran parte delle comunicazioni elettroniche transita oramai via Internet, i nomi di dominio e gli indirizzi IP, in quanto elementi d'indirizzo, costituiscono una componente essenziale del sistema moderno di telecomunicazione.

## 1.2 Il ruolo dell'ICANN

Insolito dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è l'organismo che gestisce i nomi di dominio a livello mondiale. Subentrata al Governo americano nell'ottobre 1998, questa società senza scopo di lucro soggiace alle leggi californiane. Opera sulla base di un'organizzazione complessa e tenta di far collaborare tutte le parti interessate (società civile, attori del mondo economico, ambienti tecnici) ai fini del buon funzionamento del DNS. In seno all'ICANN, i governi sono chiamati a pronunciarsi sugli argomenti rilevanti dal punto di vista della politica pubblica ma in una veste meramente consultiva, tramite l'intermediazione del GAC (Governmental Advisory Committee), l'organo in cui l'UFCOM rappresenta la Confederazione svizzera.

In sostanza, l'ICANN è responsabile del sistema di indirizzamento e di nomina di Internet. Attribuisce, infatti, lo spazio degli indirizzi di protocollo IP e gli identificatori di protocollo, amministra il sistema dei nomi di dominio di primo livello e garantisce le funzioni di gestione del sistema dei server radice. L'attività dell'ICANN costituisce una fonte autonoma di diritto, non riconducibile ad altre manifestazioni conosciute finora.

Questa particolare situazione giuridica è dovuta al fatto che, salvo negli Stati Uniti, in quanto fenomeno tecnologico mondiale Internet ha potuto svilupparsi al di fuori delle giurisdizioni nazionali. La predominanza, perlomeno di fatto, di un'organizzazione statunitense sul sistema di Internet è stata spesso messa in questione. Non si è tuttavia riusciti a trovare alcun consenso per attribuire questa respon-

sabilità a un'autorità internazionale considerata più idonea (cfr. Vertice mondiale sulla società dell'informazione, VMSI, organizzato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, UIT tra il 2003 e il 2005). La Svizzera è pertanto tenuta ad accettare le prescrizioni dell'ICANN se vuole partecipare all'Internet universale.

### **1.3 Sulla strada della liberalizzazione**

Spetta all'ICANN decidere in merito alla creazione dei domini di primo livello. La sovranità legislativa degli Stati sui loro domini con codice di Paese (ccTLD) come il ".ch" per la Svizzera è tuttavia implicitamente riconosciuta dall'ICANN, si tratta di un diritto consuetudinario internazionale: considerata la convinzione che gli Stati nutrono a tal proposito e tenuto conto del fatto che questi ultimi hanno effettivamente potuto esercitare liberamente la loro competenza. L'ICANN mantiene invece il controllo sui domini generici di primo livello (gTLD).

Nel 2012, l'ICANN ha dato il via alla creazione di un vero e proprio mercato di nuovi domini generici di primo livello. Le persone giuridiche di tutto il mondo hanno potuto candidarsi alla creazione e alla gestione di uno o più nomi di dominio di loro scelta, a condizione di pagare un contributo e rispettare le regole del gTLD Applicant Guidebook. Questo regolamento dell'ICANN stabilisce le regole applicabili ai nuovi spazi di nominazione creati e prevede dei meccanismi originali di protezione dei diritti sui marchi. Determina anche diverse procedure di obiezione in merito alle denominazioni per cui è fatta richiesta di inserimento fra i domini di primo livello. L'ICANN prevede inoltre di consultare le autorità competenti per assicurarsi che l'utilizzo dei nomi geografici (città, suddivisioni regionali dei Paesi, si pensi ai Cantoni svizzeri) non crei alcun problema.

## **2 I fondamenti giuridici dell'ODIn**

### **2.1 Competenza globale della Confederazione**

Il controllo della Confederazione sui nomi di dominio deriva principalmente dall'articolo 92 della Costituzione federale (Cost.) che affida alla Confederazione una competenza globale in materia di telecomunicazioni. Questa competenza deve essere vista come un mandato di organizzazione che autorizza la Confederazione a instaurare il sistema economico e strutturale di sua scelta in questo settore d'attività (Mess. Cost. 1997, p. 253; DTF 131 II 13 [43] e 125 II 293 [303]) e come un mandato legislativo che consente di realizzarlo.

L'articolo 28 capoverso 1 LTC concretizza la competenza costituzionale della Confederazione affidando all'UFCOM la gestione di tutti gli elementi d'indirizzo nel campo delle telecomunicazioni, compresi i nomi di dominio (DTF 131 II 162 [164]) di competenza della Svizzera. L'articolo 28 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 62 capoverso 1 LTC lascia al Consiglio federale un ampio margine di manovra per disciplinare la gestione degli elementi d'indirizzo. Di conseguenza, un'ordinanza del Consiglio federale in materia non è un'ordinanza meramente esecutiva (Decisione del TF del 12 dicembre 2011 [2C\_587/2011], consid. 3.3; cfr. anche DTAF del 7 giugno 2011 [A-7257/2010], consid. 5.4.2). In altri termini, il Consiglio federale può emanare norme primarie conformemente agli articoli 28 capoverso 1 e 62 capoverso 1 LTC.

L'UFCOM può delegare a terzi la gestione e l'attribuzione di determinati elementi di indirizzo (art. 28 cpv. 2 LTC; cfr. BU CN 1997 pag. 95). Il Consiglio federale dispone inoltre di un ampio margine di manovra nel regolamentare la delega di un compito ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LTC (DTF 131 II 162 [166]; cfr. anche DTAF del 20 marzo 2013 [A-3956/2011], consid. 5.3.2 e DTAF de 1<sup>o</sup> dicembre 2011 [A-8665/2010], consid. 3.3).

Conformemente all'articolo 62 capoverso 1 LTC in combinato disposto con l'articolo 28 capoversi 1 - 3 LTC, il Consiglio federale può organizzare liberamente le competenze, ripartire i compiti, definire l'offerta delle prestazioni, determinare le condizioni d'attribuzione dei nomi di dominio e disciplinare gli aspetti tecnici e operativi per i domini la cui gestione rientra nelle competenze della Confederazione. Questo ampio margine di manovra accordato al Consiglio federale dalla giurisprudenza considera l'elevata tecnicità e la dinamica del settore. Nasce da un'interpretazione conforme dell'articolo 28 LTC in riferimento all'articolo 92 Cost. che comprende un mandato d'organizzazione concernente anche gli elementi d'indirizzo. L'articolo 28 capoverso 2 LTC non permette tuttavia al Consiglio federale di obbligare un terzo a esercitare dei compiti legati alla gestione dei nomi di dominio, a meno che un tale obbligo non sia esplicitamente previsto. Conformemente all'articolo 28 capoverso 1 e 2 LTC, in linea di massima spetta all'UFCOM l'esercizio di tutte le competenze o l'esecuzione delle funzioni o dei compiti legati ai domini che soggiacciono alla sovranità della Svizzera.

## 2.2 Competenza della Confederazione di stipulare contratti con l'ICANN

Se, a livello bilaterale, la Svizzera conclude un contratto con un'istituzione come l'ICANN, non si tratta *per se* di un accordo di diritto internazionale poiché quest'ultima non è un'organizzazione internazionale e non ha pertanto una personalità giuridica internazionale. Se, parallelamente, la Svizzera non è in grado di esercitare la sua sovranità attraverso l'istituzione internazionale, l'accordo non rappresenta un contratto di diritto pubblico conformemente al diritto svizzero. Il contratto non è neppure catalogabile nel diritto internazionale privato, nella misura in cui la conclusione del contratto abilita la Svizzera a esercitare la funzione di autorità pubblica. Nella dottrina del diritto internazionale questi contratti tra uno Stato e un ente privato sottoposto a una giurisdizione estera, che non rientrano in alcuna delle casistiche citate vengono definiti una forma di contratto *sui generis*, i cosiddetti *state contracts*. Conformemente alla libertà contrattuale, questi possono essere sottoposti dalle parti sia al diritto internazionale sia a un diritto nazionale di loro scelta.

Secondo la prassi della Confederazione, la competenza di concludere uno *state contract* segue le stesse regole applicate a un accordo di diritto internazionale. Ciò significa che un organo federale è autorizzato a concludere un contratto statale se lo è per concludere un accordo di diritto internazionale dal contenuto analogo. Questa competenza è data dall'articolo 28 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 64 capoverso 1 LTC, si rivela fundamentalmente problematica la scelta del diritto nazionale di un altro Stato quale diritto applicabile allo *state contract* (in questo caso quello statunitense), dato che lo Stato contraente si sottopone a un diritto alla cui modifica o evoluzione esso non può contribuire. I problemi giuridici della sovranità non mettono però in questione la facoltà del Consiglio federale di concludere accordi stabilita all'articolo 64 capoverso 1 LTC. D'altronde, già in passato accordi di diritto privato nel campo della ricerca e in altri ambiti sono stati stipulati tra la Svizzera e organizzazioni di diritto privato.

## 3 Struttura e caratteristiche principali dell'ODIn

Il progetto di ordinanza sui domini Internet (ODIn) mira a disciplinare tutte le questioni legate alla gestione dei domini di primo livello e dei nomi di dominio ad essi subordinati, nella misura in cui tali questioni toccano la sovranità della Svizzera. Si tratta di prevedere una regolamentazione che, in questo campo estremamente dinamico costituito dallo spazio di nomina di Internet, permetta alle autorità svizzere di prendere le misure indispensabili nell'interesse del nostro Paese. Il progetto dell'ODIn è pensato e strutturato in quest'ottica:

- Il capitolo 1 (Disposizioni generali) pone le basi della regolamentazione definendo lo scopo principale dell'ODIn, il suo campo d'applicazione, il diritto applicabile e le nozioni utilizzate. Stabilisce inoltre i compiti generali che spettano alla Confederazione in relazione ai domini Internet. Nelle sue regole di diritto concretizza alcuni principi stabiliti nella Strategia della Con-

federazione concernente la gestione dei nomi di dominio Internet adottata dal Consiglio federale il 27 febbraio 2013 (di seguito Strategia ND 2013);

- Il capitolo 2 (Disposizioni generali sui domini gestiti dalla Confederazione) determina l'organizzazione generale dei domini di primo livello gestiti dalla Confederazione; le regole previste si applicano per principio alla gestione dei domini «.ch» (capitolo 4) e «.swiss» (capitolo 5).
- Il capitolo 3 (Delega della funzione di gestore del registro) prevede le regole che disciplinano un'eventuale delega da parte dell'UFCOM della funzione di gestore del registro o dei compiti ivi legati;
- Il capitolo 4 (Dominio «.ch») prevede le regole particolari per la gestione del dominio «.ch», nonché la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello ad esso subordinati. Se necessario, precisa o completa, per il dominio particolare «.ch», le regole d'applicazione generale del capitolo 3;
- Il capitolo 5 (Dominio «.swiss») prevede le regole particolari per la gestione del dominio «.swiss», nonché la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello ad esso subordinati. Se necessario, precisa o completa, per il dominio particolare «.swiss», le regole d'applicazione generale del capitolo 3;
- Il capitolo 6 (Domini gestiti da altri enti pubblici svizzeri) stabilisce le regole applicabili alle «deleghe per legge» in favore degli enti pubblici svizzeri per i domini generici di primo livello attribuiti loro dall'ICANN;
- In fine, il capitolo 7 (Disposizioni finali) affida all'UFCOM la competenza generale per quanto riguarda l'emanazione di prescrizioni tecniche e amministrative, che devono permettere di precisare, tenendo conto della natura tecnica e fortemente evolutiva del settore dei nomi di dominio di Internet, le regole contemplate dall'ODIn.

L'ODIn vuole regolamentare, sulla base dell'articolo 28 LTC, la gestione dei nomi di dominio in quanto elementi d'indirizzo ai sensi dell'articolo 3 lettera f e g LTC che mirano a identificare i partecipanti a una comunicazione effettuata attraverso le tecnologie di telecomunicazione (DTF 131 II 162 [164]). In altre parole, un nome di dominio costituisce innanzitutto uno strumento di ordine tecnico che rientra nel campo d'applicazione della legge sulle telecomunicazioni e non beneficia in quanto tale di alcuna protezione particolare in materia di proprietà intellettuale. Ciò non toglie che un nome di dominio rappresenti anche un segno distintivo che, come tale può potenzialmente contravvenire alle regole che proteggono tali segni, in particolare alla legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11). I conflitti che sorgono dai diritti legati ai segni distintivi devono essere fondamentalmente risolti dai tribunali sulla base del diritto esistente. Essi non sono oggetto della presente regolamentazione, fatte salve, indirettamente, le procedure di composizione delle controversie rivolte ai gestori dei domini di primo livello (gestori del registro).

## **4 Commento alle disposizioni**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1           Scopo**

In quanto elementi d'indirizzo in Internet, i nomi di dominio rappresentano una componente essenziale della telecomunicazione moderna. È pertanto fondamentale, come lo ha sottolineato il Consiglio federale nella sua Strategia ND 2013, che in Svizzera sia garantito in modo sufficiente l'accesso degli attori economici e sociali alle risorse limitate di Internet costituite dai nomi di dominio. Questo è lo scopo principale dell'ordinanza sui domini Internet (cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede d'altronde dei fini secondari o derivati che risultano dalla concretizzazione dello scopo fondamentale previsto al capoverso 1. Nell'ottica di garantire in Svizzera un'offerta di nomi di dominio sufficiente e di qualità, la Confederazione deve innanzitutto assicurare un utilizzo razionale, trasparente e sensato dei domini di primo livello la cui gestione le compete (lett. a), garantire la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura fondamentale che costituisce il sistema dei nomi di dominio (DNS) (lett. b). Il buon funzionamento del DNS da cui dipende Internet rappresenta infatti un interesse pubblico maggiore. In maniera più generale, la Confederazione deve vigilare affinché il diritto svizzero e gli interessi della Svizzera siano rispettati al momento della gestione e dell'utilizzo dei nomi di primo livello che esplicano i loro effetti in Svizzera (lett. c).

Lo scopo dell'ODIn non ha in sé alcuna forza normativa, fornisce tuttavia un orientamento in vista dell'interpretazione delle disposizioni materiali e d'esecuzione dell'ordinanza. Lo stesso vale per i fini secondari o derivati previsti al capoverso 2.

## **Art. 2 Campo d'applicazione**

Lo spazio di nomina in Internet è gestito ed evolve in un quadro e secondo delle regole molto particolari (cfr. punto 1.1). Infatti, in questo paesaggio giuridico internazionale di un genere totalmente nuovo non è possibile determinare, sulla base dei criteri classici del diritto internazionale pubblico (legame territoriale o personale a un ordine giuridico), quali siano i domini di primo livello che soggiacciono effettivamente alla sovranità del nostro Paese. Altrettanto essenziale è il fatto che debbano essere previste delle regole di diritto pubblico svizzere che mirano a proteggere gli interessi del nostro Paese in merito a una risorsa così importante. In un tale contesto, conviene determinare il campo d'applicazione dell'ODIn tenendo conto degli obiettivi previsti dalla regolamentazione (art. 1) e del potenziale effetto delle regole previste (ossia la capacità della Svizzera di garantire il rispetto di queste regole).

In primo luogo, va da sé che l'ODIn si applica al dominio di primo livello con codice del Paese (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch» (cpv. 1 lett. a). La sovranità legislativa degli Stati sui loro domini con codice del Paese (che corrispondono ai codici dei Paesi del territorio nazionale o una parte di esso) è implicitamente riconosciuta dall'ICANN (cfr. «Principles and guidelines for the delegation and administration of country code Top level domains» emanati dal GAC) e va considerata come un diritto consuetudinario internazionale. In occasione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI), è stato chiaramente affermato che la gestione del dominio che designa un Paese rientra nel quadro della sovranità nazionale del Paese interessato. In altri termini, la Svizzera dispone liberamente del suo dominio ".ch" e, nei limiti posti dalla gestione responsabile del DNS, può adottare a tal riguardo le regole di gestione e di funzionamento che ritiene adeguate. Per il gestore del registro del dominio ".ch" non vi può essere alcun obbligo imperativo di concludere un accordo con l'ICANN. Quest'ultimo prevede d'altronde di permettere ai domini nazionali di primo livello l'utilizzo di lettere accentuate o che non appartengono all'alfabeto latino («Internationalised Domain Names»). In linea di massima, sta alla Svizzera stabilire se nel suo dominio «.ch» sia possibile utilizzare caratteri cirillici, cinesi o arabi e se sì per quali caratteri.

Secondariamente, l'ODIn concerne i domini generici di primo livello (generic Top Level Domain [gTLD]) la cui gestione è affidata alla Confederazione svizzera (cpv. 1 lett. b). Si rivolge in particolare anche a «.swiss» (capitolo 5), e a qualsiasi dominio generico che la Confederazione potrebbe ottenere in futuro. Se la competenza in materia di domini generici di primo livello è fondamentalmente dell'ICANN e la loro gestione è disciplinata dai contratti conclusi con questo ente, al gestore di un tale dominio è delegata un'importante autorità normativa relativa al modo in cui il dominio è gestito. Conviene dunque fissare nell'ODIn i principi e le regole particolari che si applicano a tali domini quando sono gestiti dalla Confederazione. Soprattutto se sono, analogamente a «.swiss», oggetto di una candidatura definita "community" dall'ICANN, ossia depositata con l'intenzione di servire l'interesse della comunità svizzera nel suo insieme.

Infine, considerate le competenze della Confederazione in materia di elementi di indirizzo (cfr. punto 1.2.1), per principio l'ODIn si applica anche ai domini generici di primo livello la cui gestione è stata affidata ad altri enti pubblici svizzeri diversi dalla Confederazione (cpv. 1 lett. c), si pensi al dominio «.zuerich» richiesto dal Cantone di Zurigo presso l'ICANN. Questi domini generici soggiacciono a una regolamentazione particolare che considera le loro peculiarità (cfr. capitolo 6 della presente ordinanza).

L'ODIn non concerne invece gli indirizzi IP. Pur essendo, in base alla loro funzione, anch'essi degli elementi d'indirizzo, sfuggono a qualsiasi regolamentazione del diritto pubblico svizzero. Il loro utilizzo è infatti riservato esclusivamente all'IANA (Internet Assigned Numbers Authority), una branca dell'ICANN, e a cinque servizi di registrazione locali situati su ogni continente.

L'ODIn è applicabile alle fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera, pur essendosi prodotte all'estero. Si tratta di tener conto del fatto che i domini Internet creano degli spazi o luoghi virtuali (ciberspazio) i cui effetti esulano dagli spazi fisici e dalle realtà costituite dai territori nazionali. In quest'ottica, il capoverso 2, in quanto regola unilaterale di conflitto, pone il principio degli effetti che si distingue dal principio classico della territorialità la cui applicazione al mondo di Internet risulta particolarmente delicata. Concretamente, l'ODIn affronta qualsiasi atto o comportamento, anche se si verifica all'estero, che produce o è in grado di produrre degli effetti sui domini che rientrano nel campo d'applicazione dell'ODIn o sui nomi di dominio ad essi subordinati. Nel quadro del dominio «.swiss» ad esempio, il gestore del registro deve concludere un contratto di centro di registrazione con qualsiasi persona che soddisfi le condizioni poste dall'ODIn (cfr. art. 19) per esercitare questa attività anche se questa persona risiede all'estero e non ha alcuna presenza in Svizzera. Essa è comunque tenuta a rispettare, nel suo comportamento e nei suoi atti che si producono a priori all'estero, le esigenze poste dall'ODIn. I gestori del registro stabiliti all'estero devono indicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera presso cui possono essere notificate validamente in particolare le comunicazioni, le citazioni e le decisioni ad essi destinate (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. b n. 2).


### **Art. 3 Definizioni**

L'ODIn usa una terminologia tecnica propria a Internet. I principali termini sono definiti all'articolo 3 e sono precisati qui di seguito:

#### *a. Sistema dei nomi di dominio (DNS [Domain Name System])*

Il sistema dei nomi di dominio (*Domain Name System – DNS*) è finalizzato a convertire un nome di dominio (o più precisamente un URL – *Uniform Resource Locator*) in un indirizzo basato sul protocollo IP. Infatti, rispetto agli indirizzi IP (ad es. 162.23.39.73), i nomi di dominio Internet o URL (ad es. www.admin.ch) sono molto più facili da memorizzare per gli utenti. Questa conversione viene spesso chiamata "risoluzione DNS".

Il sistema dei nomi di dominio è organizzato in modo collettivo, ciò significa che lo spazio dei nomi è suddiviso in zone del DNS, ognuna gestita in modo autonomo in una struttura gerarchica ben definita. Al livello più alto si trovano i server radice (*root servers*) contenenti gli indirizzi dei server che gestiscono i domini di primo livello (gTLD o ccTLD). I server di un dominio di primo livello (ad es. il ccTLD .ch) contengono a loro volta gli indirizzi dei nomi di dominio di secondo livello e così di seguito per i domini inferiori. La figura sottostante illustra in modo schematico la gerarchia del DNS.



Se un utente desidera rendersi su un sito Internet, ad esempio [www.admin.ch](http://www.admin.ch), il suo computer, tramite il browser Internet, interrogherà il server dei nomi del suo fornitore di accesso a Internet. Questo server non conosce tutti i nomi di dominio del DNS, ma almeno un server radice al quale chiederà l'indirizzo del server della zona ".ch". Quest'ultimo gli permetterà di ottenere l'indirizzo del server della zona "admin.ch". In seguito si rivolgerà al server della zona "admin.ch" per chiedergli l'indirizzo IP finale del sito Internet [www.admin.ch](http://www.admin.ch) per potersi collegare e visualizzarne il contenuto sullo schermo del computer dell'utente.

Il DNS permette anche di scoprire, a partire da un indirizzo IP, il nome del dominio corrispondente. In questo caso si parla di "risoluzione DNS inversa".

**b. Dominio o dominio Internet**

È chiamato dominio Internet un sottoinsieme della struttura gerarchica del DNS. Il dominio di secondo livello ".admin.ch", ad esempio, comprende l'insieme dei sottodomini ad esso subordinati che terminano con il suffisso ".admin.ch" ("bakom.admin.ch", "bafu.admin.ch", "bk.admin.ch", ecc.), sono amministrati dal gestore del dominio "admin.ch", ossia l'UFIT/Confederazione svizzera. Vale lo stesso per i livelli inferiori della gerarchia del DNS.

**c. Nome di dominio:**

Un nome di dominio è un parametro di comunicazione ai sensi dell'articolo 28 LTC, legato in modo univoco a un dominio Internet. È composto da una sola serie di caratteri se si tratta di un nome di dominio di primo livello (ch, com, net) o da diverse serie di caratteri separati da punti se si tratta di nomi di dominio di livelli inferiori (bakom.admin.ch, google.com, wikipedia.org, ecc.).

Nel caso di un nome di dominio di secondo livello o di un livello inferiore, la sequenza di caratteri situata a destra del nome designa il dominio di primo livello (o TLD). Immediatamente a sinistra, separata da un punto si trova la sequenza di caratteri che definisce il secondo livello, e così di seguito per le sequenze di caratteri successivi se ce ne sono.

Un nome di dominio identifica in modo univoco un dominio Internet, composto da computer, server e apparecchi periferici informatici collegati in rete, nonché da utenti che si collegano e comunicano tra loro su questa rete.

**d. Stringa ACE (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Compatible Encoding-String)**

Originariamente, il sistema dei nomi di dominio è stato sviluppato sulla base del codice americano standardizzato per lo scambio di informazioni (*American Standard Code for Information Interchange* – ASCII). Questo codice si limita a utilizzare caratteri latini a – z senza accenti né vocali con la



dieresi, cifre 0-9 e il trattino d'unione ("-"). ACE (*ASCII Compatible Encoding*) è un sistema che permette di codificare qualsiasi altro carattere mediante i caratteri di base ASCII. Si pensi al nome di dominio 'genève.ch' che sarà codificato in 'xn--genve-6ra.ch'. È quest'ultima sequenza di caratteri (ACE-String) che sarà stoccata nel file della zona ".ch" del sistema dei nomi di dominio.

e. *Indirizzo di protocollo Internet o indirizzo IP (IP o Internet Protocol Address)*

Per comunicare tra loro, gli apparecchi collegati a una rete informatica che utilizza il protocollo IP (server, computer, router, commutatori, modem, stampanti in rete, ecc.) hanno bisogno di un parametro di comunicazione per identificarsi e riconoscersi tra loro. A tale scopo, il sistema attribuisce loro, in modo permanente o provvisorio, un indirizzo IP. Vi sono indirizzi IP versione 4 (IPv4, su 32 bit) generalmente rappresentati tramite notazione decimale con quattro cifre comprese tra 0 e 255, separate da punti (es. 212.85.150.134) e di indirizzi IP versione 6 (IPv6, su 128 bit), destinati a sostituire gli indirizzi IPv4 che si stanno esaurendo.

f. *ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)*

Creata nel 1998 al termine di lunghe trattative tra lo Stato americano e la comunità Internet di allora (ricercatori, industria delle telecomunicazioni, produttori di apparecchi, fornitori di accessi e di contenuti, diverse amministrazioni, ecc.), l'ICANN è un'organizzazione di diritto californiano senza scopo di lucro il cui ruolo principale è quello di attribuire lo spazio degli indirizzi IP, gestire i domini di primo livello e assicurare le funzioni di gestione del sistema dei server radice del DNS. Prima della creazione dell'ICANN, questi servizi erano garantiti dall'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) nel quadro di un contratto concluso con il governo federale americano e altri organismi. Ora, l'ICANN assume queste funzioni per il mondo intero.

g. *ISO (International Organisation for Standardization)*

L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (*International Organization for Standardization*) o ISO è composta da rappresentanti di organizzazioni nazionali di standardizzazione provenienti da 164 Paesi. Creata nel 1947 è la più grande organizzazione di standardizzazione del mondo, produce norme internazionali nei domini industriali e commerciali, le cosiddette norme ISO. Queste ultime servono alle organizzazioni industriali ed economiche di qualsiasi tipo, ai governi, alle istanze di regolamentazione, ai dirigenti economici, ai professionisti della valutazione della conformità, ai fornitori e agli acquirenti di prodotti e di servizi, nei settori sia pubblici che privati. Ad esempio, la norma ISO 3166-1 alpha-2 definisce le abbreviazioni a due caratteri riservate ai Paesi o alle regioni geografiche sulle quali si basano le sequenze di caratteri utilizzate per i ccTLD (.ch per la Svizzera, .fr per la Francia, .de per la Germania, .eu per l'Europa, ecc...).

h. *Dominio di primo livello (Top Level Domain [TLD])*

I domini di primo livello (*Top Level Domain* – TLD) sono dei domini particolari in quanto rappresentano il livello più elevato della gerarchia del DNS (se si esclude il livello dei server radice). Questo primo livello della gerarchia del DNS permette di strutturare lo spazio di partenza in funzione di determinati criteri propri a questi nomi. Vi sono due tipi di domini di primo livello:

- i domini generici di primo livello (*generic Top Level Domain* – gTLD);
- i domini di primo livello con codice del Paese (*country code Top Level Domain* – ccTLD).

I domini di primo livello sono collocati sotto la responsabilità dell'ICANN che ne delega la gestione.

i. *Dominio generico di primo livello (generic Top Level Domain [gTLD])*

I gTLD sono una categoria dei domini di primo livello del DNS. La sequenza di caratteri utilizzati, spesso chiamata estensione, soggiace all'approvazione dell'ICANN e caratterizza generalmente il dominio in funzione del suo utilizzo o del suo scopo. Le estensioni possono definire delle comunità, dei settori d'attività o degli ambiti d'interesse.

Vi sono diverse generazioni di gTLD. La primissima, nata nel 1985 comprendeva i seguenti suffissi: .com, .net, .org, .edu, .mil, .gov e .arpa, seguita da 7 altre da cui sono sorti 15 nuovi suffissi creati tra il 1988 e il 2011, fino all'ultima generazione, avviata dall'ICANN nel 2008, che nel 2013 ha dato

seguito all'inoltro di 1930 candidature per l'ottenimento di nuovi gTLD. Tra questi ultimi figura il suffisso .swiss, che dovrebbe essere attribuito alla Confederazione al termine di un procedimento stabilito dall'ICANN.

*j. Dominio di primo livello con codice del Paese: (country code Top Level Domain [ccTLD])*

I ccTLD sono una categoria dei domini di primo livello del DNS. La sequenza di caratteri utilizzata definisce un Paese o una zona geografica tramite due caratteri conformi alla norma ISO 3166-1 alpha-2. Il «ccTLD» .ch è quindi attribuito alla Svizzera. Alcuni ccTLD dispongono, oltre alla loro estensione di due caratteri, di un'estensione basata sui nomi di dominio internazionalizzati (*Internationalized Domain Name – IDN*) costituiti da caratteri regionali o speciali o provenienti da alfabeti non latini e rappresentati secondo un formato standardizzato (ad es. .қаз – "kaz" – che definisce il Kazakistan in alfabeto cirillico).

*k. Banca dati pubblica (banca dati WHOIS):*

Più comunemente chiamata WHOIS (contrazione dell'espressione inglese "Who is?") la banca dati pubblica è un servizio di ricerca online (e) in tempo reale, destinato al pubblico che permette di ottenere informazioni inerenti i nomi di dominio Internet e i loro titolari (cfr. art. 15).

*l. Gestore del registro (Registry)*

Vi è un solo gestore del registro (o *Registry*) per dominio di primo livello, esso deve innanzitutto raccogliere in una banca dati centralizzata le informazioni sui nomi di dominio necessarie alla registrazione nel DNS e pubblicarle nel file di zona (cfr. art. 10). Il gestore del registro raccoglie queste informazioni presso i titolari dei nomi di dominio, generalmente per il tramite dei centri di registrazione. Gestisce inoltre l'iscrizione nel file di zona che consente di identificare servizi e applicazioni (siti web, servizio di posta elettronica) attraverso il nome di dominio e renderli accessibili agli utenti in tutto il mondo.

*m. Centro di registrazione (Registrar)*

I centri di registrazione sono i rivenditori autorizzati dei nomi di dominio, legati al gestore del registro a livello operativo. Offrono le loro prestazioni ai clienti finali. Per esercitare la loro attività devono essere titolari di un contratto di centro di registrazione concluso con il gestore del registro.

*n. Registrazione*

Per poter utilizzare un nome di dominio, ad esempio allo scopo di creare un sito web, occorre farlo registrare nel DNS. I centri di registrazione offrono alle persone interessate la possibilità di ottenere il nome di dominio di loro scelta presso il gestore del registro che procederà in seguito a diffondere nel DNS le informazioni relative a questo nome di dominio. Nell'ODIn è definita registrazione il processo amministrativo e operativo che dura dal momento in cui la persona interessata deposita una richiesta fino al momento in cui il nome di dominio è introdotto nel DNS, è portato avanti da un centro di registrazione.

*o. Attribuzione:*

Gli elementi d'indirizzo collocati sotto la responsabilità dell'UFCOM conformemente all'articolo 28 LTC sono messi a disposizione di terzi mediante attribuzione. Si tratta di un atto giuridico tramite il quale il gestore degli elementi in questione accorda un diritto d'utilizzo a un terzo su uno o più elementi di queste risorse. Nell'ambito dei nomi di dominio, la gestione e l'attribuzione di questi ultimi sono affidate al gestore del registro che accorda al richiedente, tramite il centro di registrazione scelto da quest'ultimo, un diritto d'utilizzo sul nome di dominio in questione (art. 31). In questa transazione il centro di registrazione assume unicamente il ruolo di intermediario amministrativo (cfr. art. 27 segg.).

p. *Titolare*

Si tratta di qualsiasi persona che ai sensi dell'articolo 28 LTC ha ottenuto dal gestore del registro il diritto di utilizzare la risorsa pubblica costituita da un nome di dominio (cfr. art. 31).

q. *Denominazione a carattere generico*

Denominazione che si riferisce a o descrive in maniera generale una categoria o una classe di beni (consumabili, ad es. chocolat, Orangensaft, pizza, o inconsumabili, ad es. montres, watches, immobili), servizi (ad es. consulenza fiscale, leasing, gestione immobiliare), persone (ad es. Anwalt, samaritani), gruppi (ad es. famiglia, comunità, Gemeinschaft), organizzazioni (ad es. governo, associazioni, persone giuridiche), cose (ad es. palace, automobili, chinese food), settori (ad es. siderurgia, Versicherungen) o attività (ad es. calcio, travel, Wetten, arte). Alcune denominazioni generiche possono rientrare in diverse categorie o classi. I nomi prodotti dalla fantasia e dall'immaginazione (ad es. "zigozago") non sono considerati denominazioni a carattere generico.

r. *Mandato di nominazione:*

Si tratta dell'atto giuridico tramite il quale a un richiedente vengono attribuiti un nome di dominio generico o una serie coerente di diversi nomi di dominio generici per la realizzazione di un progetto particolare le cui modalità sono stabilite in un mandato rilasciato dal gestore del registro. Il mandato di nominazione è un caso particolare dell'attribuzione dei nomi di dominio. Per il gestore del registro, consiste nell'attribuire a un richiedente, per una durata generalmente determinata, un nome di dominio particolare o una serie coerente di nomi di dominio sulla base di un progetto preciso (cfr. art 59). Le condizioni d'utilizzo del nome o della serie di nomi di dominio, legati all'obiettivo del progetto, sono definite in un mandato concluso tra il richiedente e il gestore del registro. I mandati di nominazione riguardano i nomi di dominio generici o insiemi di nomi di dominio legati da una tematica o una relazione particolare. Il processo di affidamento di un mandato di nominazione è basato su una trattativa tra il richiedente, che può proporre un progetto di mandato, e il gestore del registro, che può richiedere l'avviso della comunità d'interessi a cui si rivolge il progetto. Risulta dunque essere un procedimento più lungo di quello usuale.

s. *DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)*

Per convertire un nome di dominio in indirizzo IP, occorre che i nomi che compongono il DNS siano in grado di scambiarsi informazioni. Questi server di nomi possono essere attaccati o piratati, soprattutto per deviare, a scopi malevoli, il traffico normalmente destinato a un indirizzo, verso un'altra destinazione. L'IETF (Internet Engineering Task Force) ha sviluppato e standardizzato un'estensione del DNS che permette di garantire la sicurezza non soltanto dello scambio ma anche dei dati che transitano tra i server di nomi del DNS. Questa estensione, chiamata DNSSEC (Domain Name System Security Extension), si basa sulla firma criptografica delle informazioni contenute nel DNS. Le chiavi pubbliche di firma sono accessibili e permettono di verificare se una risposta ricevuta dal DNS provenga effettivamente dal server autorizzato a darla e non sia stata modificata al momento della trasmissione al computer che ha effettuato la richiesta.

t. *Trasferimento*

Può succedere che un nome di dominio debba o possa essere trasferito dal titolare iniziale a un altro titolare. In tal caso si parla di trasferimento di un nome di dominio. Questa operazione viene effettuata dal gestore del registro su richiesta di un centro di registrazione che a sua volta ha ricevuto l'ordine dal titolare iniziale. Un trasferimento, non implica un cambiamento del centro di registrazione.

u. *Trasmissione*

Quando la gestione amministrativa di un nome di dominio passa da un centro di registrazione a un altro, si parla di trasmissione di un nome di dominio. Questa operazione viene eseguita dal gestore del registro su richiesta del titolare del nome di dominio. Una trasmissione non implica un cambiamento del titolare del nome di dominio.

#### **Art. 4           Compiti generali**

Conformemente alla sua competenza sancita negli articoli 92 Cost. e 28 capoverso 1 LTC (cfr. punto 1.2.1), salvo disposizioni contrarie, l'UFCOM esercita tutte le competenze, funzioni o compiti legati ai domini gestiti dalla Confederazione (cpv. 1) e ai nomi di dominio ad essi subordinati qualora è in causa la gestione del dominio in quanto tale. In altre parole, il capoverso 1 riguarda anche l'amministrazione generale dei nomi di dominio di secondo livello, non però la gestione di un nome di dominio particolare come ".admin,ch". Sono ben inteso fatte salve le disposizioni dell'ODIn che attribuiscono competenze, compiti o funzioni ad altre entità, si pensi al capitolo 6 che delega ad altri enti pubblici svizzeri la facoltà di gestire i domini generici di primo livello attribuiti loro dall'ICANN.

L'UFCOM deve in particolare promuovere la lotta contro la cybercriminalità commessa tramite i nomi di dominio (cpv. 3) e tutelare la sovranità e gli interessi della Svizzera nel DNS e al momento della gestione o dell'utilizzo dei domini di primo livello e dei nomi di dominio ad essi subordinati (cpv. 2). Il campo d'applicazione delle regole previste ai capoversi 2 e 3 è in definitiva più ampio di quello previsto in modo generale all'articolo 2, nella misura in cui queste regole si applicano all'insieme del DNS. Se necessario, l'Ufficio può prendere, ma non è tenuto a farlo, tutte le misure in tal senso, ossia pressioni diplomatiche, reclami presso organismi o autorità internazionali o nazionali, campagne pubbliche d'informazione o azioni giudiziarie.

#### **Art. 5           Protezione del DNS**

L'articolo 48a LTC dà al Consiglio federale la facoltà di emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, a cui appartiene il sistema dei nomi di dominio (DNS [Domain Name System]; cfr. art. 3 lett. a), un'infrastruttura essenziale per il funzionamento di Internet. In questo contesto, lo scopo accessorio dell'ODIn è quello di garantire la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura necessaria al funzionamento del DNS nei domini di primo livello che concernono la competenza esclusiva della Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. b). Il primo mezzo per raggiungere questo scopo consiste nell'emanare prescrizioni tecniche e amministrative generali sulla gestione della sicurezza dell'informazione e qualsiasi altra misura suscettibile di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità del DNS (cpv. 3). In un tal caso l'UFCOM stabilisce il campo d'applicazione di queste prescrizioni e misure, poiché la loro efficacia dipende dal controllo di diritto o di fatto della Confederazione sulle infrastrutture interessate (cfr. art. 63). L'UFCOM può dichiarare applicabili delle norme tecniche internazionali sulla sicurezza e la disponibilità del DNS, si pensi in particolare al DNSSEC (cfr. definizione all'art. 3 lett. s).

Il secondo mezzo per raggiungere questo obiettivo consiste nel definire le parti, gli elementi o i componenti materiali o immateriali del DNS da considerare infrastruttura critica per la Svizzera e stabilire le esigenze particolari in materia (cpv. 1).

Conformemente al progetto di legge sulla sicurezza dell'informazione, la nozione di "infrastrutture critiche" si riferisce alle infrastrutture il cui disturbo, la messa fuori servizio o la distruzione possono portare un grave pregiudizio alla capacità d'azione delle autorità, alla sicurezza e al benessere della popolazione o al funzionamento dell'economia. Nel contesto del DNS, possono essere considerate come tali, solo quelle infrastrutture che si trovano sotto la responsabilità della Confederazione, rispettivamente dell'UFCOM. Per ora sono solo gli elementi del DNS che riguardano la gestione dei domini «.ch» e «.swiss». Non rientrano in questo contesto le infrastrutture di telecomunicazione che permettono agli utenti di accedere a Internet, quelle che ospitano i contenuti e che forniscono i servizi basati su Internet. I criteri sono i seguenti:

- se dispone di un accesso a Internet funzionale, l'utente deve poter procedere alla risoluzione corretta di un nome di dominio «.ch» o «.swiss» in indirizzo IP;

- se dispongono di un accesso a Internet funzionale, coloro che desiderano avere un nome di dominio con il suffisso «.ch» o «.swiss» devono poter procedere alle configurazioni corrispondenti a questo nome nel DNS.

In base a tali criteri, le infrastrutture del DNS da considerare critiche sono le seguenti:

- le banche dati comprendenti l'insieme delle informazioni relative ai nomi di dominio «.ch» e «.swiss», che riguardano soprattutto l'indirizzamento, e ai loro titolari (file di zona, WHOIS, fatturazione, ecc.) sono di cruciale importanza per il funzionamento del DNS (lett. a);
- sono da considerare infrastrutture critiche anche i server primari e secondari del dominio «.ch» e i collegamenti d'accesso a questi ultimi. Allo scopo di garantire, nel complesso, delle risposte in tempi ragionevoli, i server secondari devono essere collocati in modo da garantire una buona ripartizione geografica sull'insieme dei continenti. D'altronde, non è necessario che il server primario si trovi in Svizzera. Tuttavia, si potrebbe esigere che una copia aggiornata delle informazioni contenute in questi ultimi sia depositata in Svizzera (escrow).
- Infine, le chiavi per la creazione della firma DNSSEC (Key Signing Keys [KSK] e Zone Signing Keys [ZSK]) per i domini «.ch» sono essenziali alla protezione degli scambi d'informazione del DNS tra i server radice e quelli secondari. Anche queste chiavi rientrano nei componenti immateriali da proteggere nel quadro delle infrastrutture critiche.

Considerata la natura tecnica e fortemente evolutiva del DNS, occorre delegare in modo complementare all'UFCOM, conformemente a quanto previsto all'articolo 96 capoverso 2 OST, la competenza tecnica di completare la lista di parti, elementi o componenti materiali o immateriali del DNS da ritenere critici. L'UFCOM può definire critiche solo le infrastrutture sulle quali la Svizzera dispone di un certo controllo di diritto o di fatto, ossia innanzitutto quelle a cui fanno capo i domini di primo livello la cui gestione rientra nelle competenze della Confederazione.

È compito dell'UFCOM stabilire le esigenze nei confronti delle infrastrutture critiche elencate al capoverso 1 o da esso considerate come tali (cpv. 2). Queste esigenze possono essere tecniche (ad es. sicurezza informatica), funzionali (assicurarsi che il controllo delle infrastrutture interessate, o dei dati, si trovi in Svizzera o sotto la supremazia delle Autorità svizzere), organizzative (ad es. sicurezza dei locali) o personali (esigenze legate a un'impresa «svizzera»: iscritta al registro di commercio, la cui sede deve trovarsi in Svizzera, il cui capitale deve essere per la maggioranza in mano svizzera, quotata alla borsa svizzera, il cui azionariato è in mani svizzere, le cui attività sono esercitate principalmente dalla Svizzera o in Svizzera, ...).

## **Art. 6 Relazioni internazionali**

Tenuto conto dell'importanza dello spazio di nomina Internet, è essenziale che la Svizzera faccia intendere la sua voce, principalmente tramite la Confederazione rappresentata dall'UFCOM, nei forum e negli organismi internazionali che hanno il compito di trattare questioni relative ai nomi di dominio o ad altri elementi d'indirizzo di Internet (cpv. 1). Poco importa se si tratta di forum o organizzazioni informali del mondo di Internet che storicamente e per loro natura sono strutturati in modo evolutivo e poco formale. L'UFCOM rappresenta la Svizzera in seno al Comitato consultivo governativo dell'ICANN (cfr. punto 1.1.2). Possono partecipare ai lavori dei forum e degli organismi internazionali pertinenti anche delegati e altre persone incaricate di tutte o parte delle funzioni conformemente all'ODIn (cpv. 2), nella misura in cui la loro presenza, oltre ad essere possibile, è anche auspicata dall'UFCOM.

I rappresentanti della Svizzera utilizzano i processi e le possibilità previste dai forum e dagli organismi internazionali per difendere gli interessi della Svizzera, ad esempio cercando di ottenere il bloccaggio, nei nuovi gTLD, delle denominazioni degne di protezione che dovrebbero poter essere utilizzate soltanto dalla Confederazione in base alla Strategia ND 2013. Un'attenzione particolare va rivolta alle situazioni che toccano l'immagine generale della Confederazione, la sua economia o i settori essen-

ziali di quest'ultima. I delegati e altre persone incaricate di tutte o parte delle funzioni conformemente all'ODIn tutelano anche l'interesse della Svizzera in seno ai forum e alle organizzazioni alle quali partecipano, l'UFCOM può dare loro delle istruzioni (cpv. 2).

## **Art. 7            Informazione**

L'organizzazione, il funzionamento e gli sviluppi relativi al sistema dei nomi di dominio sono complessi e difficili per i profani. Ciononostante l'informazione a tal riguardo può essere essenziale per gli ambienti economici, gli enti pubblici o addirittura alcuni privati.

Date tali condizioni è quindi opportuno che in Svizzera l'UFCOM informi, in modo adeguato, gli ambienti interessati riguardo al DNS e all'evoluzione del regime internazionale e del mercato globale dei nomi di dominio. A tale scopo l'UFCOM si avvale, nella misura del possibile, dei canali d'informazione e degli organismi esistenti.

## **Capitolo 2: Disposizioni generali per i domini gestiti dalla Confederazione**

### **Sezione 1: Oggetto e organizzazione**

#### **Art. 8            Oggetto**

Le disposizioni del capitolo 2 disciplinano l'organizzazione e il funzionamento generale dei domini gestiti dalla Confederazione e dei nomi di dominio di secondo livello ad essi subordinati. Si applicano per principio alla gestione dei domini «.ch» (capitolo 4) e a «.swiss» (capitolo 5).

In linea di massima, queste disposizioni non disciplinano i livelli inferiori al secondo livello (prima frase). Nel DNS, l'attribuzione e l'utilizzo dei nomi di dominio di livelli inferiori competono infatti fondamentalmente al titolare del nome di dominio di secondo livello da cui dipendono. L'UFCOM può tuttavia, se necessario, estendere l'applicazione di talune regole tecniche o amministrative a dei livelli inferiori o prevedere regole analoghe che si applicano a dei livelli inferiori (seconda frase). Nell'esercizio delle loro funzioni d'attribuzione e di gestione del proprio dominio, i gestori del registro sono tenuti a contribuire alla stabilità tecnica del sistema nel suo complesso (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. f), nonché dei domini di livello inferiore.

#### **Art. 9            Organizzazione**

In conformità al regime ampiamente applicato a livello mondiale e imposto dall'ICANN per i domini generici di primo livello, la gestione dei domini della Confederazione si organizza in base a due funzioni fondamentali (cpv. 1):

- la funzione di gestore del registro («Registry»), garantita da un'entità unica incaricata dell'amministrazione e della gestione centralizzate del dominio oltre che, e questa è una particolarità svizzera, dell'attribuzione e della revoca dei diritti d'utilizzo dei nomi di dominio (cfr. art. 3 lett. l); in altri termini, il gestore del registro è il garante del buon funzionamento del sistema, in quanto assicura la stabilità, il coordinamento e la continuità della gestione di un determinato dominio;
- la funzione di centro di registrazione («Registrar»), garantita in condizioni di libera concorrenza nei domini «.ch» (art. 48 lett. c) e «.swiss» (art. 51 lett. f) da tutti gli enti titolari di un contratto di centro di registrazione, che sono i soli autorizzati a procedere presso il gestore del registro alle operazioni tecniche e amministrative atte a registrare un nome di dominio per conto dei rispettivi richiedenti e a garantirne la gestione amministrativa (art. 3 lett. m e n). Il centro di registrazione è in contatto diretto con il cliente finale che commercializza i domini presso le persone interessate. L'UFCOM può assumere l'insieme o una parte della funzione di centro di registrazione (cpv. 3); ciò lascia alla Confederazione la possibilità di richiedere presso l'ICANN un eventuale futuro do-

minio che sarebbe gestito in modo «closed» (nel caso in cui il gestore del registro è parallelamente anche l'unico centro di registrazione) o eventualmente in un altro modo, in funzione dell'evoluzione del DNS e delle concezioni in questa materia.

Fondamentalmente è l'UFCOM ad assumere la funzione di gestore del registro (cpv. 2 e art. 4 cpv. 1; cfr. inoltre art. 28 cpv. 1 LTC), ossia l'esecuzione dei compiti legati a questa funzione conformemente all'articolo 10. Ciononostante, niente impedisce all'UFCOM di delegare questa funzione conformemente agli articoli 35 e seguenti o di rivolgersi a terzi (subappalto o esternalizzazione). Occorre distinguere queste due fattispecie nel modo seguente:

- nel caso di una delega, l'UFCOM cede la competenza di agire in quanto gestore del registro; il rischio legato alla funzione delegata viene trasmesso integralmente al delegato privato, poiché, tramite il trasferimento di competenze, quest'ultimo si sostituisce alla Confederazione e agisce a suo rischio e pericolo;
- nel caso di un subappalto, contrariamente alla delega l'UFCOM acquisisce delle prestazioni sulla base di un contratto che non mira a trasferire la funzione e la relativa responsabilità al subappaltatore; in questo caso, in qualità di gestore del registro, l'UFCOM rimane responsabile degli atti e del comportamento dei subappaltatori che agiscono a suo nome e per suo conto.

Sono fatte salve le disposizioni dell'ODIn che delegano la gestione di domini o di funzioni legate a domini particolari. Ci si riferisce qui soprattutto al capitolo 6 (art. 67) che affida la gestione dei domini agli enti pubblici svizzeri che ne hanno fatto richiesta presso l'ICANN. D'altronde, la funzione di centro di registrazione va considerata come delegata a tutti i centri di registrazione, se viene garantita in condizioni di libera concorrenza dall'insieme di questi enti come nei domini «.swiss» e «.ch».

Se l'UFCOM può assumere la funzione di gestore del registro come sarà nel caso concreto per il dominio «.swiss», esso rappresenta anche l'autorità di regolamentazione incaricata di emanare prescrizioni tecniche e amministrative conformemente all'articolo 63. Per motivi di chiarezza, l'ODIn si riferisce al gestore del registro stesso se è l'UFCOM che adempie la funzione e all'UFCOM se quest'ultimo agisce in quanto autorità di regolamentazione. Questa distinzione è necessaria poiché l'UFCOM può sempre delegare la funzione di gestore del registro a un terzo, conformemente agli articoli 35 e seguenti.

## **Sezione 2: Gestore del registro**

### **Art. 10            Compiti**

La funzione di gestore del registro («Registry») implica un certo numero di compiti precisati all'articolo 11. Il gestore del registro, ossia una persona fisica o morale, deve innanzitutto fornire le prestazioni, le operazioni e le funzionalità richieste dalle norme internazionali applicabili o riconosciute, soprattutto quelle previste dall'ICANN. Si tratta in particolare di:

- tenere un giornale delle attività (cfr. art. 12 e relative spiegazioni);
- amministrare e aggiornare le banche dati contenenti soprattutto l'insieme delle informazioni d'indirizzamento relative al dominio in questione; il funzionamento dei server dei nomi richiede soprattutto un file di zona contenente le informazioni relative ai nomi di dominio, ai server dei nomi (che rispondono alle domande fornendo informazioni appropriate provenienti dal file di zona) e agli indirizzi IP; conformemente alla lettera f, il gestore del registro deve prendere misure tecniche tese a contrastare la perdita di dati (memorizzazione statica e dinamica dei dati, file giornale);
- gestire i server dei nomi primari e secondari, garantendo la diffusione del file di zona verso i server secondari; conformemente alle lettere e ed f, bada a esercitare o far esercitare un numero sufficiente di server di nomi e a ripartirli in modo sensato secondo la topologia Internet;

- effettuare la risoluzione dei nomi di dominio in indirizzi IP, ossia trovare l'indirizzo IP corrispondente al nome di dominio;
- garantire l'installazione, la gestione e l'aggiornamento di una banca dati WHOIS (cfr. art. 4 lett. k e art. 16 e le spiegazioni in merito);
- mettere a disposizione dei centri di registrazione che soddisfano le esigenze dell'articolo 19 (cfr. spiegazioni in merito) un sistema di registrazione dei nomi di dominio (cfr. art. 11 cpv. 3 e 27); il gestore del registro deve innanzitutto fornire e amministrare l'interfaccia di comunicazione e di trattamento che permette ai centri di registrazione di presentare le domande di registrazione o di procedere a mutazioni concernenti i nomi di dominio attribuiti;
- attribuire e revocare i diritti d'utilizzo sui nomi di dominio (cfr. art. 30 e spiegazioni in merito);
- istituire i servizi per la composizione delle controversie conformemente all'articolo 16 (cfr. spiegazioni in merito);
- garantire l'acquisto, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura tecnica, sia software che hardware, necessaria alla sua funzione e ai suoi compiti (lett. e) e adottare le misure necessarie a garantire l'affidabilità, la stabilità, l'accessibilità, la disponibilità, la sicurezza e l'esercizio dell'infrastruttura (lett. f); questa formulazione neutra dal punto di vista tecnologico permette di tener conto dell'evoluzione in questo campo. Il gestore del registro ha quindi interesse a utilizzare sistemi affidabili e comprovati, configurarli secondo le norme attuali, verificare regolarmente la sicurezza dei programmi informatici rispetto ai rischi conosciuti ed effettuare aggiornamenti periodici, intraprendere misure atte a depistare i tentativi di accesso inusuali alla sua infrastruttura provenienti da Internet, essere in grado di reagire in modo adeguato onde impedire qualsiasi accesso non autorizzato, utilizzare le sue infrastrutture in locali muniti di protezione anti incendio e di un'alimentazione elettrica costante, installare un controllo fisico dell'accesso ai suoi impianti, badare a una manutenzione regolare degli impianti, sia autonomamente o tramite terzi, contribuire alla stabilità tecnica del sistema dei nomi di dominio (DNS), rispettare le norme internazionali applicabili, conformarsi alle esigenze stabilite dall'UFCOM in materia di infrastrutture critiche secondo l'articolo 5;
- lottare contro la cybercriminalità conformemente all'articolo 17 (cfr. spiegazioni in merito);
- fornire online al pubblico tramite un sito dedicato e facilmente identificabile (solitamente [www.nic.ch](http://www.nic.ch), [www.nic.swiss](http://www.nic.swiss), o espresso globalmente [www.nic.domaine](http://www.nic.domaine)) qualsiasi informazione utile sulle attività del gestore del registro nonché un elenco dei centri di registrazione consultabile in funzione delle prestazioni ricercate (lett. h).

L'elenco non è esaustivo perché non è affatto escluso che i compiti del gestore del registro cambino in funzione dell'evoluzione, difficilmente prevedibile, del sistema dei nomi di dominio a livello internazionale e dell'adozione da parte dell'ICANN di norme vincolanti che completano o estendono i compiti che incombono ai gestori dei registri dei domini generici (cfr. art. 54).

Se necessario, l'UFCOM stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative tese, ad esempio, a disciplinare il ricorso al DNSSEC, le questioni legate alla modalità di comunicazione del gestore del registro (esigenze concrete riguardo all'utilizzo di un sito web unico e chiaramente riconoscibile) o le statistiche da stabilire (cfr. art. 63). A tal riguardo, l'UFCOM può prescrivere esigenze di permanenza, di qualità, di disponibilità e di sicurezza dei servizi offerti dal gestore del registro nonché le modalità per gli audit sulla sicurezza e sulla resilienza delle infrastrutture (cpv. 2).



## **Art. 11            Obblighi**

Nell'esercizio della sua funzione e dei suoi compiti, il gestore del registro è tenuto a rispettare un certo numero di obblighi. Si tratta innanzitutto delle norme internazionali vincolanti (in particolare il contratto concluso con l'ICANN se è un dominio di tipo generico; si veda l'articolo 54 relativo al dominio «.swiss») e del diritto svizzero, soprattutto l'ODIn e le relative disposizioni d'esecuzione.

Il gestore del registro garantisce il buon funzionamento del sistema assicurando la stabilità, il coordinamento e la continuità nella gestione di un particolare dominio. A tale scopo deve amministrare il suo dominio in modo razionale e adeguato (cpv. 1). In quanto unico ente incaricato di questa funzione, il gestore del registro deve svolgere i suoi compiti in modo trasparente e non discriminatorio nei confronti di tutti i centri di registrazione (cpv. 1), ciò implica che deve offrire le sue prestazioni a qualsiasi centro di registrazione con il quale ha l'obbligo di stipulare un contratto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera b (cpv. 3 lett. b primo periodo). Un tale obbligo presenta tuttavia alcuni limiti, infatti non si può pretendere che un gestore del registro fornisca prestazioni a centri di registrazione che notoriamente non saldano i propri debiti o lo fanno sistematicamente in ritardo. In questi casi il gestore del registro può esigere delle garanzie, remunerate al tasso d'interesse applicato ai conti di risparmio. L'importo di queste garanzie non può eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del registro. (cpv. 3 lett. b secondo periodo).

Per gestire l'infrastruttura necessaria a svolgere la sua funzione conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera e e fornire servizi in base all'articolo 3, il gestore del registro ha bisogno di personale qualificato (cpv. 2). Dovrà, inoltre, nominare un responsabile tecnico al quale l'UFCOM possa rivolgersi in caso di problemi.

## **Art. 12            Giornale delle attività**

Il gestore del registro riporta in un giornale tutte le attività svolte in relazione alla registrazione e all'attribuzione dei nomi di dominio (cpv. 1). Così facendo dispone delle informazioni necessarie a creare le banche dati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2, e se opera in veste di delegato, di essere in grado di comunicare delle informazioni all'UFCOM nel quadro della sorveglianza esercitata da quest'ultimo (art. 42 e 43). Il giornale può d'altronde essere di grande aiuto a un giudice civile per determinare il titolare di un nome di dominio in caso di litigio nonché alle Autorità federali e cantonali di giustizia e polizia competenti in caso di perseguimento penale.

I gestori del registro possono scegliere liberamente come allestire il proprio giornale (in forma cartacea, elettronica, nonché nel modo di registrare le proprie attività, ecc.). Baderanno tuttavia affinché le informazioni ivi contenute possano essere facilmente trattabili da parte di terzi, soprattutto se il giornale viene allestito in forma elettronica. L'Ufficio può emanare prescrizioni in merito (art. 63). Il trattamento degli altri dati personali da parte dei delegati è disciplinato all'articolo 14.

## **Art. 13            Deposito dei dati**

Il gestore del registro può essere tenuto a concludere con un terzo un contratto volto alla conservazione del sistema di registrazione e di gestione dei nomi di dominio con tutti i dati relativi ai titolari dei nomi di dominio e le caratteristiche amministrative e tecniche dei nomi di dominio attribuiti (cpv. 1; «Data Escrow»). Se necessario, questo contratto permette di garantire la continuità del servizio per il o i domini in questione. Si tratta di garantire il mantenimento della fornitura dei servizi di gestione dei nomi di dominio ad essi subordinati, indipendentemente da ciò che potrebbe succedere a un gestore del registro che agisce in quanto delegato. La facoltà dell'UFCOM di imporre un obbligo di concludere un «contratto di deposito dei dati» rispecchia l'importanza che la gestione dei domini Internet ricopre nella vita economica della Svizzera.

Tenuto conto dell'obiettivo di continuità e di sicurezza nella gestione dei domini, l'autorità pubblica rappresentata dall'UFCOM è l'unica beneficiaria dei termini di un contratto di deposito dei dati concluso tra il gestore del registro e il mandatario indipendente. In altri termini, un tale contratto costituisce una stipula, a nome di un terzo, perfetta o qualificata poiché affida al terzo (UFCOM) il diritto di pretendere l'esecuzione delle prestazioni nelle fattispecie previste al capoverso 2. L'UFCOM può dare istruzioni al mandatario per assicurarsi che i servizi della parte terza gli siano forniti nelle migliori condizioni tenuto conto dell'interesse pubblico in gioco. Oltre a conservare il sistema di registrazione e dei dati in quanto tali, il contratto verte anche sulla conservazione dei sistemi e delle altre applicazioni necessarie a un eventuale sfruttamento ulteriore dei dati.

L'UFCOM ha il diritto di utilizzare il sistema e i dati e le altre informazioni conservate dal mandatario indipendente nelle circostanze eccezionali definite al capoverso 2 ossia, in caso di fallimento del gestore del registro delegato, se il gestore del registro delegato rifiuta di collaborare nonostante abbia cessato la sua attività o se quest'ultimo non è più in grado di offrire i propri servizi. L'UFCOM è autorizzato a utilizzare liberamente i dati "qualora delle circostanze straordinarie lo esigono". Questa clausola generale che assomiglia a una "clausula rebus sic stantibus" esprime in definitiva il principio secondo il quale l'UFCOM può prendere le misure d'interesse pubblico che s'impongono in virtù delle circostanze straordinarie, ossia dei fatti imprevedibili, come una catastrofe naturale, che compromettono la gestione "normale" di un dominio. Questa possibilità d'intervento da parte dell'UFCOM si giustifica tanto più che la gestione dei nomi di dominio costituisce fundamentalmente un compito d'interesse pubblico che l'Ufficio deve sorvegliare in caso di delega (art. 28 cpv. 2 LTC).

Tutti i gestori del registro che esercitano domini generici sono tenuti, conformemente al loro contratto di registro concluso con l'ICANN, a depositare regolarmente una copia di sicurezza dei loro dati di registrazione presso un terzo incaricato di conservare i dati che è stato accreditato dall'ICANN (attualmente: Iron Mountain e NCC Group). In un tal caso, l'ICANN è il solo beneficiario dei termini del contratto di deposito dei dati (cpv. 3).

#### **Art. 14            Dati personali**

Nell'ambito dell'esercizio della loro funzione, i gestori del registro raccolgono molti dati personali. L'articolo 14 definisce per quali obiettivi e quanto tempo un gestore del registro può trattare questi dati (cpv. 1). Per "trattamento" s'intende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, ossia raccolta, conservazione, sfruttamento, modifica, comunicazione, archiviazione o distruzione; indipendentemente dai mezzi e dai procedimenti utilizzati.

La disposizione si applica in particolare alla comunicazione all'estero di dati personali, soprattutto all'ICANN o a un mandatario estero indipendente conformemente all'articolo 13.

A livello di trattamento dati, l'articolo 14 viene completato da regole specifiche relative al giornale delle attività (art. 12), ai dati messi a disposizione del pubblico (art. 15) e all'assistenza amministrativa (art. 18).

Nella misura in cui ai gestori del registro vengono affidati compiti della Confederazione ai sensi dell'articolo 3 lettera h della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), il trattamento delle informazioni da parte di questi gestori del registro e la sorveglianza esercitata su di essi soggiacciono alle disposizioni della LPD applicabili agli organi federali (cpv. 2).

#### **Art. 15            Dati messi a disposizione del pubblico**

Il gestore del registro deve amministrare e mantenere aggiornata una banca dati pubblica (detta banca dati WHOIS, cfr. art 3 lett. k) che garantisce a qualsiasi persona interessata un accesso in tempo reale ai dati relativi ai titolari dei nomi di dominio. Questi dati pubblici devono permettere di verificare la disponibilità di un nome di dominio e consentire alle persone lese nei loro diritti (ad es. diritti legati a un segno distintivo e protezione dei consumatori) di identificare i titolari dei nomi di dominio allo scopo

di prendere misure informali o avviare procedure ufficiali nei confronti di questi ultimi. Si tratta anche di migliorare la trasparenza di Internet, in quanto mass media e strumento commerciale (siti web) e fornire ai tecnici e agli amministratori di rete le informazioni necessarie per mantenere la stabilità tecnica di Internet.

In merito ai dati che secondo il previgente articolo 14h ORAT dovevano essere pubblicati per il dominio «.ch» l'articolo 15 prevede la pubblicazione:

- della data della prima attribuzione del nome di dominio (lett. h): si tratta della data alla quale un nome di dominio è stato attribuito per la prima volta, indipendentemente dal titolare dell'epoca; conoscere questa data può in alcuni casi essere indispensabile per difendere i diritti legati a un segno distintivo in relazione con i nomi di dominio; la sua pubblicazione corrisponde del resto alla prassi dell'Istituto federale della proprietà intellettuale in materia di marchi;
- dei dati richiesti dalle norme internazionali applicabili (lett. i): si tratta dei dati che un gestore del registro che amministra un dominio generico come «.swiss» deve pubblicare conformemente al contratto di gestore del registro concluso con l'ICANN.

Un titolare di un nome di dominio non può rifiutarsi di mettere a disposizione del pubblico dei dati che lo riguardano. L'interesse pubblico alla trasparenza – protezione dei diritti di terzi e dei consumatori, bisogno di trasparenza di Internet, garanzie dell'effettività del diritto e stabilità tecnica di Internet - prevale sull'interesse alla confidenzialità dei dati personali pubblicati.

Il gestore del registro è tuttavia tenuto ad adottare le misure adeguate per impedire l'utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico, in particolare il loro utilizzo a scopi pubblicitari o di promozione commerciale (cpv. 2). Infatti, è molto probabile che terzi cerchino di sfruttare a fini pubblicitari o di promozione commerciale i dati messi a disposizione del pubblico sui nomi di dominio tramite la banca dati "WHOIS". Questo tipo di utilizzo è per principio vietato, salvo dietro consenso delle persone coinvolte. In pratica, quelli che cercano di sfruttare questi dati raramente chiedono il consenso alle persone coinvolte. Conviene pertanto obbligare il gestore del registro ad adottare delle misure adeguate onde evitare un utilizzo abusivo di queste informazioni, ad esempio impedendo l'estrazione dei dati dei detentori dei nomi di dominio allo scopo di utilizzarli a fini pubblicitari o di promozione commerciale ("bulk transfer") e mettere a disposizione un servizio per la segnalazione degli abusi. Se necessario, l'UFCOM stabilisce le esigenze tecniche e amministrative applicabili al gestore del registro (art. 63 ODIn ).

## **Art. 16 Servizio per la composizione delle controversie**

La violazione dei diritti legati a un segno distintivo commessa tramite la registrazione di un nome di dominio deve in linea di massima essere stabilita dal giudice civile (cfr. numero1.3). Vi è tuttavia uno scarto considerevole tra, da un lato, il costo piuttosto basso della registrazione o dell'attribuzione di un nome di dominio, e dall'altro, il costo economico del danno che può derivare questa registrazione e le spese assunte dal titolare del diritto legato a un segno distintivo che, per porre rimedio alla sua situazione, avvia una procedura in tribunale. Inoltre, le controversie relative ai nomi di dominio, per la natura stessa di Internet, pongono diversi problemi, si pensi ai conflitti tra le diverse giurisdizioni statali e al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni estere.

In questo contesto, è stato raccolto un vasto consenso a livello internazionale a favore della creazione di commissioni amministrative incaricate di risolvere rapidamente e a costi contenuti le controversie relative ai nomi di dominio. L'ICANN ha adottato nell'ottobre 1999 le linee guida per il regolamento uniforme dei litigi concernenti i nomi di dominio ("Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" [UDRP]) e accreditato quattro centri per la composizione delle controversie. L'UDRP ha dovuto essere applicata dai gestori del registro che attribuiscono i nomi di dominio ".com", ".org" e ".net". Da allora, la procedura ha dato buona prova imponendosi talmente bene presso i titolari di marchi che l'ICANN ha deciso di applicarla, in una forma rivisitata, all'insieme dei nuovi domini generici come ad esempio

«.swiss» (cfr. cpv. 1 istituendo comunque una procedura complementare accelerata e poco onerosa che permette di disattivare rapidamente un nome di dominio fonte di potenziali conflitti (URS [«Uniform Rapid Suspension»]; cfr. art. 57 cpv. 1 lett. c). Inoltre, l'ICANN ha disposto nuove procedure per l'apertura di nuove estensioni, si tratta della procedura di composizione delle controversie dopo delega della marca (ou « PDDRP») che dovrebbe permettere ai titolari di marchi di procedere contro un nuovo gestore del registro che agirebbe in cattiva fede registrando dei nomi di dominio illegali o sfruttando la sua estensione generica in modo abusivo. La procedura per la composizione delle controversie concernenti le restrizioni dei gestori del registro (o «RRDRP») dovrebbe inoltre permettere di agire contro i gestori del registro dei domini comunitari come «.swiss» che non rispettano le restrizioni di registrazione previste nel contratto di gestore del registro con l'ICANN.

Per quanto riguarda il dominio «.ch» che, in quanto ccTLD non è tenuto a mettere in atto i servizi di composizione delle controversie previsti dall'ICANN, il gestore del registro coinvolto si è visto imporre dall'articolo 14g dell'ordinanza sugli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104) l'istituzione di una procedura obbligatoria per la composizione delle controversie specifica per questo settore (cpv. 2; cfr. art. 28 cpv. 2<sup>bis</sup> LTC), procedura la cui necessità non deve più essere provata. Va tenuto presente che un tale "servizio per la composizione delle controversie" non è una procedura arbitrale ma una procedura o un meccanismo "amministrativo" per la composizione extragiudiziarica che mira a comporre una controversia che oppone il detentore di un nome di dominio e un terzo in quanto al diritto alla registrazione del nome di dominio in questione. Le parti mantengono infatti il diritto di agire in giustizia (cpv. 5), cosa che sarebbe esclusa se si trattasse di una procedura arbitrale.

Sta all'UFCOM fissare i confini per i servizi di composizione particolari che sono imposti al dominio nazionale o ai domini generici gestiti dalla Confederazione in aggiunta a quelli prescritti dall'ICANN: struttura dell'organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina dei membri chiamati a decidere. L'Ufficio si consulta previamente con il gestore del registro in questione, l'Ufficio federale di giustizia e l'Istituto federale della proprietà intellettuale (cpv. 2).

I centri di registrazione devono imporre, nel quadro delle relazioni contrattuali con i clienti titolari di un nome di dominio, l'obbligo di ricorrere ai servizi per la composizione delle controversie prescritti dall'ICANN e/o dall'UFCOM (cfr. art. 24 cpv. 1).

## **Art. 17            Blocco di un nome di dominio in caso di sospetto di abuso**

Gli utenti di Internet considerano una minaccia molto importante qualsiasi tentativo di accedere ai loro dati critici, come ad esempio alle coordinate bancarie, tramite metodi criminali o fraudolenti allo scopo di trarne profitto ("phishing"). Oltre ai danni finanziari diretti (miliardi di franchi ogni anno), si osservano molti danni indiretti, si pensi alla perdita di dati personali o di documenti segreti, all'investimento (dovuto alle misure) per rafforzare la sicurezza, alla lesione dell'immagine di un dominio o in modo più generale, alla perdita di fiducia in Internet. D'altronde, la diffusione di malware, spesso permette ai criminali di assumere il controllo dei sistemi gestiti da utilizzatori che ignorano il pericolo in agguato. I sistemi infettati ("botnet") sono spesso utilizzati a loro volta per inviare e-mail di phishing.

L'efficacia della lotta contro il phishing e la diffusione di malware dipende essenzialmente dalla rapidità con la quale si riesce a scongiurare la minaccia. Più l'attacco dura, più aumenta il pericolo che i criminali riescano a giungere ai dati critici degli utenti di Internet o ad assumere il controllo dei loro sistemi. I gestori del registro possono agire immediatamente contro gli attacchi bloccando l'utilizzo di un nome di dominio.

L'articolo 17 riprende la procedura di blocco prevista all'articolo 14<sup>bis</sup> ORAT che ha permesso di ridurre considerevolmente i casi di phishing e di bloccare la diffusione di malware nel dominio «.ch». Su richiesta di un servizio riconosciuto, il gestore del registro in questione deve bloccare un nome di dominio e sopprimere la relativa assegnazione a un server di nomi. Questo significa che il gestore del

registro non solo blocca qualsiasi possibilità per il titolare di trasferire il suo nome di dominio a un nuovo titolare, ma che gli invii su Internet destinati a questo nome non sono più possibili perché per il nome di dominio in questione sono soppresse anche le assegnazioni ai server dei nomi. Tali misure permettono di agire in modo estremamente rapido ed efficace contro il phishing e la diffusione di malware, senza tuttavia pregiudicare definitivamente il diritto del titolare del nome.

La misura provvisoria si giustifica con il fatto che l'intervento è fondato solo su un sospetto proveniente da servizi che pur essendo riconosciuti nella lotta contro la cybercriminalità, spesso non hanno alcuna competenza decisionale conferita loro per legge, si pensi allo SCOCI e a MELANI. In queste condizioni è giustificato limitare le possibilità d'intervento ai casi di phishing e alla diffusione di software dannosi conformemente all'articolo 17 capoverso 1, lettera a, numero 1 e 2. In questi casi, è piuttosto semplice e sicuro constatare attività illecite.

Lo stato di diritto sottintende che il titolare in questione sia informato immediatamente per via elettronica dell'avvenuto blocco del suo nome di dominio e della soppressione dell'assegnazione a un server di nomi (cpv. 3). Il titolare deve d'altronde poter esigere una decisione suscettibile di ricorso fino al Tribunale federale (cpv. 4). Su richiesta del titolare coinvolto, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) emana una decisione in merito al blocco che verte sulla constatazione di un sospetto di phishing o di diffusione di software dannosi illegali (al. 4).

L'autore che intende perpetrare un atto illecito tramite un nome di dominio generalmente si procura quest'ultimo sotto una falsa identità e fa tutto per conservare l'anonimato che lo sottrae a qualsiasi tipo di perseguimento. In queste condizioni non dovrebbe rispondere alla domanda d'identificazione che il gestore del registro è tenuto a porre, cosa che in fine dovrebbe portare alla revoca del nome di dominio in questione (cpv. 3). Un nome di dominio non dovrebbe rimanere bloccato o soppresso per oltre 30 giorni dopo l'esecuzione di una richiesta di blocco, a condizione che fedpol o un'altra autorità svizzera operante nel quadro dell'esecuzione dei suoi compiti non abbia confermato tramite decisione la misura presa (cpv. 5).

Per essere riconosciuti dall'UFCOM, i servizi di lotta contro la cybercriminalità ai sensi del capoverso 1, lettera b, sono tenuti a:

- presentare una domanda di riconoscimento presso l'UFCOM;
- descrivere esattamente le loro attività nel campo della lotta contro la cybercriminalità;
- provare la pertinenza e il riconoscimento delle loro attività di lotta contro la cybercriminalità;
- dimostrare la loro competenza a emanare una decisione ai sensi del capoverso 4, o definire un'autorità competente per emanare una tale decisione.

## **Art. 18 Assistenza amministrativa**

Nell'universo globale di Internet, caratterizzato da modalità di funzionamento piuttosto informali, per lottare contro minacce, abusi e pericoli che coinvolgono o potrebbero coinvolgere la gestione del dominio di sua competenza, è essenziale che il gestore del registro possa cooperare con soggetti terzi senza dover intraprendere una procedura di assistenza giudiziaria e che possa trattare informazioni personali a tal riguardo. Il capoverso 1 assolve dunque questa finalità. Il gestore del registro è tenuto a segnalare ai servizi specializzati della Confederazione, in particolare alla Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI), gli incidenti legati alla sicurezza dell'informazione che interessano il dominio di sua competenza o il DNS (cpv. 2).

Il capoverso 3 riprende la disposizione che figura all'articolo 14f capoverso 3<sup>bis</sup> ORAT che ha trovato largo impiego nella pratica. Il testo sancisce l'obbligo per i titolari dei nomi di dominio, a prescindere dal fatto che dispongano di una residenza o di una sede in Svizzera, di indicare un indirizzo postale valido in Svizzera a seguito di una domanda presentata da un'autorità svizzera che interviene nel quadro delle sue prerogative legali. Pertanto un titolare residente o con sede all'estero deve creare un indirizzo in Svizzera (un "domicilio legale") unicamente se viene fatta un'apposita domanda e se si trova nel mirino di un'autorità svizzera per una sospetta violazione del diritto tramite il suo nome di

dominio. Dati questi presupposti l'obbligo risulta assolutamente proporzionato, praticabile e può senza dubbio essere applicato a tutti i titolari dei nomi di dominio che hanno la residenza o la sede all'estero, in particolare i numerosi ".ch". La creazione di un indirizzo in Svizzera facilita la notifica a tutti i titolari, delle decisioni emesse dalle autorità svizzere competenti, notifica che sarebbe altrimenti estremamente lenta e complicata.

Per il rimanente, l'articolo 13b LTC si applica per analogia all'assistenza amministrativa garantita dal gestore del registro (cpv. 4).

## **Sezione 3 Centri di registrazione**

### **Art. 19 Contratti di centro di registrazione**

Un centro di registrazione può erogare servizi di registrazione solo se ha concluso con il gestore del registro del dominio interessato un contratto relativo alla registrazione di nomi di dominio (contratto di centro di registrazione) (cpv. 1 lett. b). La conclusione di un contratto costituisce la condizione necessaria e sufficiente per esercitare l'attività di centro di registrazione del dominio con codice del Paese «.ch». Essa rappresenta il riconoscimento formale della competenza tecnica e organizzativa di un centro di registrazione per l'offerta di servizi di registrazione. Il centro di registrazione di un dominio generico come «.swiss» è inoltre tenuto a stipulare un contratto di centro di registrazione con l'ICANN (cpv. 1 lett. a).

Il gestore del registro ha l'obbligo di concludere il contratto se chi presenta la domanda soddisfa le condizioni di ordine tecnico e organizzativo fissate dall'ODIn per esercitare la funzione di centro di registrazione (cpv. 1 lett. b n. 1–6). Il centro di registrazione deve padroneggiare le tecnologie e i protocolli necessari per la registrazione e la gestione dei nomi di dominio. In particolare, è di capitale importanza che i server dei nomi amministrati dal centro di registrazione siano sempre configurati correttamente. Per concludere un contratto, un centro di registrazione è oltretutto tenuto a eseguire una procedura di verifica dei dati d'identificazione forniti dai richiedenti dei nomi di dominio, in modo tale che all'occorrenza sia in grado di rispondere alle domande di identificazione del gestore del registro. Per contro, non è stata fissata alcuna condizione per quanto riguarda il servizio offerto alla clientela. In questo ambito deve dominare la legge di mercato: spetta a chi richiede i nomi di dominio scegliere il centro di registrazione che propone la migliore offerta sul mercato! Qualsiasi cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione di un contratto di centro di registrazione deve essere comunicato al gestore del registro (cpv. 3).

I centri di registrazione che offrono servizi di registrazione per «.swiss» sono peraltro obbligati ad attenersi al contratto che hanno sottoscritto con l'ICANN in qualità di centro di registrazione e alle regole previste sulla sua base. L'ICANN in particolare ha emanato delle direttive sul modo in cui i centri di registrazione, a partire dal 31 agosto 2013, debbano gestire i nomi di dominio dopo la scadenza del loro periodo di validità nonché su come informarne i clienti.

Ai sensi del capoverso 1 lettera b il contratto di centro di registrazione non può derogare alle regole previste dall'ODIn e dalle relative disposizioni di esecuzione (cpv. 4). In altre parole, le norme dell'ODIn costituiscono un diritto imperativo in ragione del loro carattere di ordine pubblico. Le condizioni per l'esercizio dell'attività di centro di registrazione fissate al capoverso 1 lettera b e gli obblighi previsti all'articolo 22, in particolare, devono obbligatoriamente essere considerati nel contratto di centro di registrazione. Per il resto, il gestore del registro fissa liberamente i termini contrattuali dei suoi rapporti con i centri di registrazione (ad es. le modalità di pagamento, dimora, ecc.) nel rispetto dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Il contratto di centro di registrazione è retto dal diritto pubblico se la funzione di gestore del registro è esercitata dall'UFCOM (contratto di diritto amministrativo) e dal diritto privato se la funzione di gestore del registro è delegata conformemente agli articoli 35 - 46 (contratto di diritto privato) (cpv. 5). L'applicazione del diritto pubblico o privato si fonda su un criterio chiaro e comprensibile, ossia la natura giuridica della persona che esercita la funzione di gestore del registro. Bisogna tenere conto del

fatto che la funzione di gestore del registro può essere delegata a persone private come è avvenuto per «.ch», attualmente gestito dalla fondazione di diritto privato SWITCH. Il fatto di sottomettere la relazione tra un gestore del registro delegato e i centri di registrazione al diritto privato corrisponde del resto al regime giuridico dell'ORAT, un regime la cui validità è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 131 II 166) (per una panoramica generale delle relazioni giuridiche si rimanda allo schema in allegato).

Il gestore del registro, in quanto responsabile della conclusione del contratto con i centri di registrazione, è competente anche per la revoca del contratto di un centro di registrazione che non soddisfa più i requisiti per l'esercizio della sua funzione, cessa ogni attività, è in liquidazione o in fallimento (cpv. 6 primo periodo). Nell'eventualità in cui un centro di registrazione infranga uno o più dei suoi obblighi, il gestore del registro è di principio tenuto a inviargli un ammonimento e fissare una data entro la quale il centro di registrazione deve ripristinare la situazione, prima di procedere a una disdetta. Il gestore del registro deve informare in modo adeguato (per lettera o posta elettronica, comunicazione sul sito Internet del gestore del registro, ecc.) la disdetta di un contratto di centro di registrazione ai detentori dei nomi di dominio interessati (cpv. 6 secondo periodo). Richiamiamo l'attenzione sul fatto che l'UFCOM, in veste di garante, ha anche la facoltà di avviare in parallelo la procedura di vigilanza e adottare le misure di diritto pubblico che si rendono necessarie nei confronti di un centro di registrazione che infrange le disposizioni dell'ODIn (cpv. 7).

#### **Art. 20 Informazione al pubblico**

La trasparenza nella procedura che porta alla conclusione di un contratto di centro di registrazione è essenziale per garantire i principi di non discriminazione e di trasparenza sanciti all'articolo 19 cpv. 4. L'obbligo generale d'informazione deve essere garantito in modo centralizzato dal gestore del registro (cpv. 1). A prescindere dalla giustificazione, quest'ultimo è inoltre tenuto a fornire a chiunque ne faccia richiesta il contratto concluso con un dato centro di registrazione, fatte salve le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali (cpv. 2).

#### **Art. 21 Diritto d'accesso al sistema di registrazione**

Il principale diritto garantito dall'ODIn ai centri di registrazione è quello di accedere al sistema di registrazione del gestore del registro, che permette loro di registrare e di amministrare i nomi di dominio per conto di terzi (cpv. 1); essi sono tuttavia obbligati a utilizzare l'interfaccia prevista dal gestore del registro, che serve a depositare le domande di registrazione o ad apportare modifiche ai nomi di dominio attribuiti (mutazione, trasferimento, rinuncia, revoca) (cpv. 2). Grazie all'accesso al sistema di registrazione, i centri di registrazione possono offrire al pubblico prestazioni di registrazione e di amministrazione dei nomi di dominio (cpv. 3).

#### **Art. 22 Obblighi dei centri di registrazione**

L'articolo 22 prevede una serie di obblighi finalizzati ad assicurare un buon funzionamento sul lungo periodo del regime dei domini gestiti dalla Confederazione:

- al fine di garantire la disponibilità sul mercato di un'offerta di base ciascun centro di registrazione è tenuto a offrire un servizio di registrazione dei nomi di dominio disgiunto da altre prestazioni, ossia un'offerta «disaggregata» o «nuda» (cpv. 1). Ciò significa che un centro di registrazione ha il dovere di fornire al pubblico le sue prestazioni di registrazione e che non può diventare un centro di registrazione che opera unicamente per proprio conto (ad es. un'azienda che possiede numerosi nomi di dominio).
- al fine di dare vita a un mercato vivace ed efficiente, i centri di registrazione devono sempre garantire ai propri clienti la possibilità di trasferire la gestione amministrativa di un nome di

dominio a un altro centro di registrazione (cfr. cpv. 3 lett. t); Sono fatte salve le pretese civili che derivano da un simile trasferimento per un'eventuale violazione del contratto stipulato da un centro di registrazione con il cliente che ha chiesto il trasferimento (cpv. 2);

- al fine di garantire la sicurezza del diritto, i centri di registrazione devono conservare per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di archiviazione la corrispondenza commerciale, i giustificativi, i documenti e gli archivi storici (log files) classificati secondo il nome di dominio (cpv. 3).

Allo scopo di assicurare la continuità e la sicurezza della gestione dei nomi di dominio, i centri di registrazione sono obbligati a collaborare e fornire al gestore del registro tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e organizzativa necessari; essi devono inoltre vigilare affinché i titolari dei nomi di dominio per i quali curano la gestione amministrativa siano informati della cessazione dell'attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese (cpv. 4).

### **Art. 23 Doveri d'informazione**

L'articolo 23 sancisce gli obblighi d'informazione cui sottostanno i centri di registrazione, ossia:

- segnalare senza indugio al gestore del registro i nomi di dominio, richiesti o registrati, che mostrano un carattere palesemente illecito o contrario all'ordine pubblico che essi hanno identificato o che sono stati loro segnalati (cpv. 1); i centri di registrazione non sottostanno tuttavia ad alcun obbligo generale di sorveglianza o di controllo sistematico dei nomi di dominio che essi registrano o hanno registrato per conto di terzi;
- comunicare immediatamente al gestore del registro qualsiasi disfunzione tecnica riscontrata nei propri sistemi o in quelli del gestore del registro (cpv. 2), come, ad esempio, l'inattività dei sistemi o le interruzioni del servizio. Nel limite del possibile, il gestore del registro offre supporto ai centri di registrazione per individuare l'origine del malfunzionamento dei sistemi e porvi rimedio;
- trasmettere ai titolari dei nomi di dominio le informazioni del gestore del registro (cpv. 3);
- informare chi intende farsi attribuire un nome di dominio in merito all'esistenza e ai mezzi di accesso agli elenchi che riportano i segni distintivi protetti (cpv. 4); saranno in particolare tenuti a citare gli elenchi seguenti:
  - o il registro svizzero dei marchi e dei marchi protetti in base all'Accordo di Madrid e al relativo protocollo;
  - o il registro svizzero di commercio;
  - o il repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche protette;
  - o la lista delle organizzazioni internazionali, dei nomi e degli acronimi delle organizzazioni internazionali intergovernative dell'OMPI.

Se tali elenchi non sono accessibili su Internet, come nel caso dei marchi protetti in Svizzera sulla base dell'Accordo di Madrid e del relativo protocollo, dovranno essere fornite indicazioni su come accedere a queste informazioni. Se, invece, non esiste un elenco specifico, come ad esempio per la denominazione "Croce Rossa" che è protetta in virtù della legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (RS 232.22), i centri di registrazione indicano le basi legali esistenti. L'UFCOM definirà nelle sue prescrizioni amministrative gli elenchi in questione e il modo in cui indicarli alle persone che desiderano farsi attribuire un nome di dominio (art. 63).

I centri di registrazione di un dominio generico come «.swiss» sono per di più tenuti a fornire all'ICANN le informazioni richieste conformemente al contratto che hanno stipulato con questa organizzazione in qualità di centro di registrazione (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. a).



## **Art. 24 Relazioni giuridiche**

La funzione di centro di registrazione è esercitata in un regime di libera concorrenza dai centri di registrazione che dispongono di un contratto concluso con il gestore del registro interessato e operano nel mercato di «.ch» e di «.swiss» (art. 48 lett. c e 51 lett. f). In un mercato retto dalla concorrenza, le relazioni tra i centri di registrazione e i relativi clienti sottostanno logicamente al diritto privato (cpv. 1 primo periodo) e al principio della libertà di prezzo (cpv. 2, è fatta salva l'applicazione dell'art. 40, cpv. 3 e 4, LTC). A fini di trasparenza, i centri di registrazione devono pubblicare il prezzo e le condizioni generali della loro offerta di servizi (cpv. 3).

Le relazioni giuridiche di diritto privato tra i centri di registrazione e i richiedenti o i titolari dei nomi di dominio non possono tuttavia derogare alle regole previste dall'ODIn e dalle relative disposizioni di esecuzione (cpv. 1 secondo periodo). In altre parole, le norme dell'ODIn costituiscono un diritto imperativo in ragione del loro carattere di ordine pubblico. Spetta quindi ai centri di registrazione integrare nelle relazioni contrattuali di diritto privato con i propri clienti (condizioni commerciali generali, contratti tipo o contratti particolari) i diritti e gli obblighi che li riguardano e che derivano dall'ODIn, dalle relative disposizioni di esecuzione e dal loro contratto di centro di registrazione. Ciò vale in particolar modo per gli obblighi previsti all'articolo 22, i doveri di informazione ai sensi dell'articolo 23 o ancora per l'obbligo dei titolari dei nomi di dominio di sottostare al servizio per la composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 17.

Una parte lesa non può invocare dinnanzi a un giudice civile i motivi della violazione dell'ODIn o delle relative disposizioni di esecuzione da parte di un centro di registrazione. Una simile violazione può per contro dare origine a una procedura di vigilanza da parte dell'UFCOM (cfr. art. 19 cpv. 7), avviata d'ufficio o su richiesta di un singolo. L'Ufficio può infatti sorvegliare, nel quadro della sua attività di vigilanza, che i centri di registrazione integrino in modo completo e corretto le regole e gli altri principi della gestione e dell'attribuzione degli elementi d'indirizzo nei loro rapporti di diritto privato con la clientela. Se questi obblighi sono infranti, esso adotta i provvedimenti amministrativi necessari (cfr. art. 43 e 44).

Contrariamente a quanto vale per gli altri Paesi, la Svizzera non preclude alle persone o ad altri enti svizzeri o esteri con domicilio o sede sociale all'estero la possibilità di richiedere l'attribuzione di un nome di dominio della zona «.ch» (cfr. art. 48 lett. b). In queste condizioni, certe controversie in merito ai nomi di dominio della zona «.ch» – e anche della zona «.swiss» (cfr. art. 56 cpv. 3) – potrebbero essere sottoposte da parte di centri di registrazione, in particolare esteri, alla giurisdizione e/o all'applicazione della legislazione di Stati esteri conformemente alla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) e alla convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Si noti a questo proposito che l'articolo 120 cpv. 2 LDIP esclude la scelta del diritto applicabile, ma non la proroga del foro giuridico, per i contratti stipulati con consumatori concernenti una prestazione di consumo corrente destinata all'uso personale o familiare del consumatore.

## **Art. 25 Dati personali**

Nel quadro dell'esercizio della loro funzione, i centri di registrazione raccolgono numerosi dati personali. L'articolo 25 definisce per quali scopi e per quanto tempo un centro di registrazione è autorizzato al trattamento di tali dati (cpv. 1). La nozione di «trattamento» vuole includere qualsiasi genere di operazione sui dati personali e, segnatamente, la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati, è ciò indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati. L'articolo 25 è completato, sul piano del trattamento dei dati, da regole specifiche che vertono in particolare sull'obbligo di collaborare (art. 26).

Siccome i centri di registrazione operano sulla base del diritto privato in un mercato in cui vige un regime di concorrenza, per il resto essi sono tenuti a rispettare le disposizioni della LPD applicabili alle persone private (cpv. 2).

#### **Art. 26 Obbligo di collaborare**

Nell'articolo 26 vengono riprese e adattate ai centri di registrazione in modo conseguente le prescrizioni in materia di assistenza amministrativa applicabili al gestore del registro (cfr. art. 18 e le relative spiegazioni). In aggiunta, i centri di registrazione sono tenuti a trasmettere su richiesta al servizio di composizione delle controversie adito (cfr. art. 16) tutti i dati personali in loro possesso che sono necessari a risolvere la controversia (cpv. 4). Per il resto, è ovvio che i centri di registrazione possono collaborare secondo l'articolo 25 con qualsiasi soggetto terzo che contribuisce a identificare e a valutare minacce, abusi e pericoli che interessano o potrebbero interessare i sistemi e le infrastrutture di gestione o i nomi di dominio che gestiscono.

### **Sezione 4 Attribuzione**

#### **Art. 27 Domanda di registrazione**

Il gestore del registro avvia una procedura di attribuzione di un nome di dominio solo e soltanto se un centro di registrazione ha presentato validamente una domanda di registrazione per conto di un richiedente (cpv.1). Una domanda è depositata validamente se è stata inoltrata tramite il sistema di registrazione conformemente alle procedure e alle condizioni tecniche o organizzative previste a tal fine dal gestore del registro e a condizione che la domanda includa tutte le informazioni, gli elementi e i documenti necessari a decidere in merito all'attribuzione di un nome di dominio menzionati al capoverso 2 lett. b. Una domanda non deve necessariamente includere le indicazioni tecniche necessarie per mettere in servizio e utilizzare un nome di dominio, siccome l'«attivazione» tecnica di un nome di dominio sulla rete non è una condizione per la sua attribuzione. Spetta all'UFCOM determinare le informazioni, gli elementi e i documenti supplementari che potrebbero essere necessari (cpv. 3). All'occorrenza, l'Ufficio disciplina le modalità di presentazione delle domande di registrazione. Esso ha la facoltà di imporre l'uso di moduli di registrazione e di mutazione prestabiliti (cpv. 4; cfr. anche art. 63).

Si noti che il trattamento di una domanda di registrazione da parte del gestore del registro si conclude con l'attribuzione o il rifiuto di attribuire il nome di dominio richiesto (art. 30 cpv. 1).

#### **Art. 28 Condizioni generali di attribuzione**

L'articolo 28 disciplina le condizioni generali o di base che sono fissate per l'attribuzione di un nome di dominio subordinato a un dominio gestito dalla Confederazione. Queste condizioni generali di attribuzione corrispondono in larga misura alle condizioni che attualmente regolamentano l'attribuzione di un dominio «.ch». Si noti che il capoverso 2 lettera a prevede che il gestore del registro possa rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se la denominazione scelta è in contrasto con l'ordine pubblico, il buon costume o il diritto vigente. Questa regola si ispira all'articolo 2 lettera d LPM, che costituisce in definitiva un esempio paradigmatico o una regola generale per tutti i segni distintivi, che si tratti di marchi o di nomi di dominio. Devono essere considerati contrari all'ordine pubblico i segni che contravvengono ai principi fondamentali del diritto svizzero. Ne fanno parte, ad esempio, i segni che possono urtare la sensibilità delle persone straniere, ledere il buon nome della Svizzera, danneggiare le sue relazioni diplomatiche e compromettere gli interessi nazionali svizzeri. Allo stesso modo, l'uso di nomi di magistrati o di personalità politiche conosciute è considerato contrario all'ordine pubblico se ciò è fatto senza il consenso delle persone interessate. Sono contrari al buon costume i segni che hanno una connotazione razzista, oscena o che denota ostilità religiosa oppure che offende i sentimenti religiosi. L'opinione svizzera è determinata per stabilire la violazione delle buone usanze. Un

segno è contrario al buon costume se ferisce i valori morali, religiosi o culturali o di etica sociale, non soltanto della maggior parte della popolazione, ma anche delle minoranze che vivono in Svizzera.

In questa sede vogliamo inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che il gestore del registro può, ma non deve, rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se gli importi che gli sono dovuti non vengono versati dal centro di registrazione che opera per conto del richiedente o in caso di solvibilità dubbia di questo centro di registrazione (cpv. 2 lett. c); questa disposizione permette, in definitiva, di tutelare i richiedenti dei nomi di dominio, perché evita loro di rivolgersi a un centro di registrazione che potrebbe non essere in grado di garantire il servizio a lungo termine.

Un nome di dominio può essere attribuito soltanto se sono soddisfatte in modo cumulativo sia le condizioni generali d'attribuzione di cui all'articolo 28 sia le condizioni particolari di attribuzione poste per ciascun dominio specifico (art. 49 per «.ch» e 56 per «.swiss»).

### **Art. 29 Denominazioni riservate**

La crescente importanza di Internet quale strumento di comunicazione e di lavoro rende i nomi di dominio sempre più importanti. Per uno Stato, le sue istituzioni e i suoi rappresentanti diventa quindi essenziale avere il controllo dei nomi di dominio che consentono lo svolgimento delle sue attività o il cui utilizzo inappropriato da parte di terzi potrebbe compromettere la sua immagine o danneggiarne la reputazione. Questo fattore assume ancora più rilievo visto che sta per aprirsi una nuova era di Internet, che coinciderà con l'apparizione di centinaia di nuovi domini generici di primo livello (cfr. n. 1.1.3). In questo contesto, la Confederazione ha elaborato la Strategia concernente la gestione dei nomi di dominio Internet 2013 con l'obiettivo di definire le denominazioni degne di protezione, il cui uso come nomi di dominio sarà suo esclusivo appannaggio.

Conformemente alla Strategia concernente la gestione dei nomi di dominio Internet 2013, la Cancelleria federale redige una lista centrale delle denominazioni degne di protezione in qualità di nomi di dominio a beneficio della Confederazione (cpv. 1 lett. a). Essa valuta le proprie esigenze, quelle delle sue istituzioni e dei suoi rappresentanti, ma considera in un'ottica più generale anche i bisogni della Svizzera in qualità di Paese e di Stato sovrano. In tal senso, il capoverso 1 lettera a elenca a titolo esplicativo le categorie delle denominazioni degne di protezione (denominazioni di istituzioni federali e legate allo Stato; i nomi dei consiglieri e delle consigliere federali nonché quelli dei cancellieri e delle cancelliere; le denominazioni degli edifici ufficiali). È scontato il fatto che la lista dovrà evolvere in modo dinamico per rispondere alle esigenze che muteranno inevitabilmente con il passare del tempo.

L'articolo 29 prevede inoltre la riservazione dei nomi dei Comuni e dei Cantoni svizzeri (cpv. 1 lett. b), dei nomi che devono essere riservati nei domini generici, come «.swiss», conformemente alle norme internazionali applicabili (oppure secondo il contratto di gestore del registro stipulato con l'ICANN) (cpv. 1 lett. d) e i nomi e le abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protetti dalla legislazione svizzera (cpv. 1 lett. c), essendo la Svizzera conosciuta e riconosciuta per la presenza di numerose organizzazioni internazionali è quindi chiamata a tutelare l'interesse di queste organizzazioni.

All'occorrenza l'UFCOM dispone le regole di trascrizione delle denominazioni riservate (ortografia? che regola usare per gli spazi e la lineetta? ...) oltre ai riferimenti documentari da utilizzare (ad esempio quale lista dei Comuni svizzeri serva come base per la riservazione prevista dal cpv. 1 lett. b) (cfr. art. 63).

### **Art. 30 Processo di attribuzione**

Secondo l'articolo 30, il gestore del registro tratta una domanda di attribuzione interamente per via elettronica mediante il sistema di registrazione. Questa regola vale anche per il rifiuto di attribuire un nome di dominio, che è comunicato per via elettronica tramite il sistema (cpv. 3), o per il conferimento del diritto di utilizzare un nome di dominio che, secondo l'ODIn, ha effetto dall'avvenuta conferma al

centro di registrazione tramite il sistema (cpv. 2). Il trattamento per via elettronica è determinato dalla necessità di una gestione giuridica efficiente del dominio da parte dei gestori dei registri. Così come per l'atto di accreditamento di un centro di registrazione (art. 20), l'atto giuridico di attribuzione di un nome di dominio da parte del gestore del registro non ha valore di decisione, che per definizione è per scritto, giusta l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L'UFCOM emana una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA sul rifiuto di attribuire un nome di dominio se, nei 30 giorni che seguono la comunicazione relativa al rifiuto, il richiedente esige tale decisione e indica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede o ha sede all'estero (cpv. 4).

All'occorrenza l'UFCOM stabilisce le regole tecniche e amministrative che disciplinano il processo di attribuzione nonché le scadenze e le modalità di tale processo per ciascun dominio particolare (art. 63).

## **Sezione 5: Nomi di dominio**

### **Art. 31 Diritti**

Nel sistema dell'ODIn, è il gestore del registro a conferire il diritto di utilizzare un nome di dominio sulla base del diritto pubblico (art. 30 cpv. 2). Il titolare riceve in definitiva un diritto d'uso su una parte del dominio Internet considerato che, in quanto bene pubblico, è gestito dalla Confederazione conformemente all'articolo 28 LTC. L'esercizio di tale diritto è sottoposto alle limitazioni e alle finalità previste dall'ODIn e dalle relative disposizioni di esecuzione (cpv. 1). In questo ambito rientra la gestione dei nomi di dominio subordinati o inferiori al nome di dominio che gli è stato attribuito (cpv. 2).

Il regime dell'ODIn prevede sì un diritto di utilizzo dei nomi di dominio, ma senza tuttavia concedere un diritto di proprietà sul nome di dominio interessato, a differenza di quanto vale per i segni protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale, come nel caso della LPM per i marchi.

Il titolare non può cedere a un terzo il proprio diritto di utilizzare un nome di dominio che gli è stato attribuito, a meno che il gestore del registro non ne abbia autorizzato il trasferimento (cpv. 3). L'intervento del gestore del registro è giustificato dal fatto di essere il solo a poter (ri)attribuire un diritto di utilizzo su un nome di dominio e dalla necessità di vigilare che questa risorsa pubblica sia affidata esclusivamente a persone che soddisfano effettivamente le condizioni fissate dall'ODIn, in particolare se si tratta di un nome di dominio «.swiss» (cfr. art. 56 e le relative spiegazioni). Ciò consente oltretutto di indirizzare in una certa misura il mercato secondario o il «mercato dell'usato» nel quale avviene lo scambio, di solito a fini puramente speculativi, dei nomi di dominio che sono già stati registrati, ossia attribuiti. Il gestore del registro avvia un processo di trasferimento soltanto sulla base di una domanda di registrazione presentata da parte di un centro di registrazione per conto di un titolare. Esso può rinunciare in qualsiasi momento al diritto di utilizzare un nome di dominio presentando, tramite il centro di registrazione responsabile della sua gestione, una domanda di revoca (cpv. 4).

### **Art. 32 Obblighi**

Oltre all'obbligo generale di utilizzare il nome di dominio attribuitogli nel quadro delle limitazioni e delle finalità previste dall'ODIn e dalle relative disposizioni di esecuzione (art. 32 cpv. 1), il titolare è tenuto ad aggiornare, completare e correggere tutte le informazioni che lo riguardano e che risultano indispensabili alla gestione del nome di dominio attribuitogli. Si tratta di un obbligo fondamentale che, se disatteso, può portare il gestore del registro a revocare l'attribuzione di un nome di dominio (art. 33 cpv. 1 lett. b).

### **Art. 33 Revoca**

L'articolo 33 si ricollega all'articolo 28, che disciplina le condizioni generali previste per l'attribuzione di un nome di dominio. Vi sono elencati i casi in cui il gestore del registro può (cpv. 1) o deve revocare (cpv. 2) dei nomi di dominio. Tale regolamentazione corrisponde in gran parte a quella attualmente in vigore per il dominio «.ch». A questo proposito bisogna tuttavia sottolineare che l'eventualità di una revoca di un nome di dominio si accompagna a un «termine dilatorio» di 60 giorni, che viene accordato al titolare per trovare un nuovo centro di registrazione in casi specifici (cpv. 1 lett. d e lett. e), segnatamente nel caso in cui il titolare violi le disposizioni contrattuali del suo centro di registrazione (cpv. 1 lett. c).

Come misura preliminare, il gestore del registro può disattivare i nomi di dominio in questione (cpv. 3). A tal fine, ha la facoltà di cancellare l'assegnazione di un nome di dominio a un server di nomi, impedendone di fatto l'utilizzo.

### **Art. 34 Conseguenze della revoca**

Analogamente al processo di attribuzione (cfr. art. 30), la revoca di un nome di dominio avviene per via elettronica mediante il sistema di registrazione (cpv. 1). L'atto giuridico della revoca, che secondo l'ODIn ha effetto all'avvenuta comunicazione elettronica, non ha valore di decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L'UFCOM emana una decisione sulla revoca nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 2.

## **Capitolo 3 Delega della funzione di gestore del registro**

### **Art. 35 Procedura di delega**

La disposizione all'articolo 28 capoverso 2 LTC conferisce all'UFCOM un margine di manovra molto ampio per quanto riguarda il trasferimento o la delega della gestione di determinati elementi di indirizzo a terzi. Spetta in primo luogo all'Ufficio decidere se esercitare la facoltà di delega per la funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione o per compiti specifici legati a questa funzione (cpv. 1). L'articolo 28 capoverso 2 LTC lascia inoltre all'UFCOM la libertà di nominare d'ufficio il delegato o i delegati eventuali o di indire una procedura di aggiudicazione (cpv. 2).

L'ampio margine di manovra concesso all'UFCOM non significa assolutamente che quest'ultimo possa comportarsi in modo arbitrario. Nello specifico, la scelta di un delegato mediante una «decisione d'ufficio» deve essere presa sulla base di considerazioni oggettive. E se l'Ufficio opta per un'altra procedura di delega, essa deve comunque essere conforme ai principi di oggettività, di non discriminazione e di trasparenza, in particolare nel caso in cui venga indetta una procedura di aggiudicazione. In questo contesto, il capoverso 2 rinvia all'ordinanza sugli acquisti pubblici (art. 32 segg. OAPub). Ciononostante, la delega della funzione di gestore del registro non costituisce di per sé un'aggiudicazione in quanto l'UFCOM conferisce per delega la competenza di svolgere la funzione di gestore del registro al posto della Confederazione e il rischio legato all'esercizio di tale funzione è trasferito al delegato.

### **Art. 36 Forma della delega**

La forma di un contratto di diritto amministrativo si presta bene a questo scopo in quanto la delega deve essere determinata in funzione di alcune specificità della funzione di gestore del registro, del delegato e del dominio Internet in questione.

### **Art. 37 Durata della delega**

La durata del contratto di delega, rinnovabile (cpv. 2), è fissata dall'UFCOM conformemente al genere e all'importanza della funzione o dei compiti delegati (cpv. 1). A questo titolo l'Ufficio deve tener conto del tempo necessario a un delegato per ammortizzare gli investimenti per l'esercizio dell'attività in delega. Si assicura in tal modo una certa sicurezza giuridica, che implica un eventuale indennizzo del delegato se risultasse necessaria una modifica del contratto di delega (cfr. art. 45 cpv. 2 e le relative spiegazioni).

### **Art. 38 Attività o servizi essenziali**

Fondamentalmente, l'Ufficio ha la facoltà di delegare la funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione o compiti determinati legati a questa funzione soltanto se il delegato soddisfa un certo numero di condizioni. Le garanzie che un delegato fornisce all'Ufficio nell'ambito della procedura di delega potrebbero facilmente essere aggirate se al delegato fosse concessa la possibilità di affidare a terzi, senza il consenso dell'Ufficio, prestazioni o servizi essenziali per l'esercizio della sua funzione o dei compiti che gli sono stati delegati.

In linea di principio, il delegato resta tuttavia libero di organizzarsi come meglio gli sembra per adempiere o far adempiere i suoi obblighi. Nulla gli impedisce quindi di esternalizzare lo svolgimento di alcune attività o prestazioni, senza vincoli di sorta se non si tratta di compiti essenziali (il marketing ad esempio) o previa autorizzazione dell'Ufficio negli altri casi. In ogni caso, nei confronti dell'UFCOM è il delegato che ha la piena responsabilità della buona esecuzione dei suoi obblighi in veste di delegato.

### **Art. 39 Indipendenza**

Occorre evitare che sorgano conflitti d'interesse tra il settore di attività del gestore del registro e quello del centro di registrazione. Se la funzione di gestore del registro viene trasferita a un terzo, quest'ultimo non può svolgere contemporaneamente la funzione di centro di registrazione. La regolamentazione non esclude categoricamente che, ad esempio, un'azienda possa avere una filiale che svolge l'attività di centro di registrazione o che sia legata sotto il profilo economico o giuridico a un'altra azienda operante come centro di registrazione. In questo modo si prende atto della situazione reale; infatti è praticamente impossibile che un'azienda in possesso delle conoscenze necessarie e che possa ambire all'attività di gestore del registro non sia già attiva nel settore dei nomi di dominio.

Nel caso in cui la funzione di gestore del registro sia delegata è necessario garantire che quest'ultimo fornisca le sue prestazioni in modo non discriminatorio (cfr. art. 11 cpv. 1) e che riservi lo stesso trattamento a tutti i centri di registrazione. Il capoverso 2 precisa come debba essere garantita l'indipendenza del gestore del registro delegato. Tali requisiti devono essere precisati nel contratto di delega. Il divieto di discriminazione impedisce al gestore del registro di fornire a singoli centri di registrazione informazioni o servizi senza farne beneficiare anche gli altri. Contrariamente al diritto vigente, inoltre, un centro di registrazione avrebbe segnatamente anche il divieto di sfruttare a fini pubblicitari la sua vicinanza al gestore del registro. Per quanto riguarda il rispetto del principio della trasparenza, il gestore del registro è tenuto a rendere pubblici tutti i servizi che offre ai centri di registrazione.

### **Art. 40 Delega dei compiti**

La regolamentazione riprende in larga misura il diritto vigente. Si precisa che, ai fini della verifica dell'adempimento dei compiti in delega, è necessario che le prestazioni siano definite, nella misura del possibile, secondo criteri qualitativi e quantitativi verificabili.

## **Art. 41            Prezzo**

Il gestore del registro è autorizzato a esigere dai centri di registrazione un pagamento annuo per l'attribuzione di un nome di dominio e per assicurarne l'operatività per conto dei loro clienti (mutazioni, trasferimento, trasmissione). Il ricavo deve essere tale da permettere di coprire tutte le spese legate all'adempimento dei compiti. Se la mansione viene delegata a un terzo il rimborso è definito in base alla disposizione sui prezzi di cui all'articolo 40 capoverso 3 LTC. A differenza del diritto vigente, il prezzo non sottostà all'obbligo di approvazione da parte dell'UFCOM.

Il prezzo deve essere fissato in funzione dei costi pertinenti per l'erogazione delle prestazioni concordate. Qualora il compito venga delegato, mediante pubblica gara o invito, il prezzo può essere definito basandosi sull'offerta che ha ottenuto l'aggiudicazione. È quindi necessario che l'offerta relativa all'adempimento dei compiti presenti un dettagliato calcolo dei costi. A questo proposito dovrebbero essere considerati fattori quali, ad esempio, la quantificazione, l'evoluzione di mercato prevista e una valutazione dei rischi.

Il prezzo è fissato nel contratto di delega e, nel limite del possibile, deve restare immutato durante l'intero periodo della delega. Un adeguamento può rendersi indispensabile nel caso specifico in cui un cambiamento posteriore nella mole dei compiti in delega sia tale da non consentire più di realizzare un utile equo nell'adempimento del compito.

## **Art. 42 Obbligo di informare**

Per adempiere la propria funzione, in particolare quella di vigilanza, l'UFCOM ha bisogno di disporre di un certo numero di informazioni e documenti dei delegati, tra cui il rapporto di gestione. La consegna delle informazioni è oltretutto disciplinata dall'articolo 46 capoverso 5 nell'eventualità in cui un delegato termini o sia costretto ad arrestare l'attività. Il delegato è ugualmente tenuto a fornire all'Ufficio tutte le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale (cpv. 2).

## **Art. 43 Vigilanza**

La vigilanza dell'UFCOM sull'esercizio della funzione di gestore del registro o dei compiti che vi sono associati costituisce una delle condizioni di validità della delega, come statuito anche dall'articolo 28 capoverso 2 LTC in fine. L'UFCOM può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse (cfr. art. 58 cpv. 1 LTC).

## **Art. 44 Misure di vigilanza**

L'articolo 44 specifica e precisa all'attenzione dei delegati le misure di vigilanza, che l'articolo 58 capoverso 2 LTC formula in modo generale.

## **Art. 45 Modifica del contratto di delega**

Gli atti amministrativi che hanno effetti duraturi e che devono essere eliminati o modificati in ragione di un interesse pubblico preponderante possono essere revocati (cfr. in particolare DTF 121 II pag. 273 segg. [276]). La sicurezza del diritto, requisito indispensabile affinché un delegato possa esercitare la sua attività (art. 37) non esclude quindi che l'UFCOM possa apportare i dovuti adattamenti se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se è in gioco la tutela di interessi pubblici preponderanti (cpv. 1), segnatamente la sicurezza e la continuità nella gestione della funzione o dei compiti delegati. Nel caso in cui una simile modifica cagioni un danno finanziario legato all'esecuzione della funzione o dei compiti (riduzione dei diritti e/o introduzione di nuovi oneri o di obblighi), il delegato ha diritto a un

indennizzo adeguato che tiene conto della perdita sugli investimenti fatti in buona fede, senza poter tuttavia rivendicare alcun risarcimento per il mancato guadagno.

#### **Art. 46 Fine dell'attività delegata**

L'UFCOM è obbligato a disdire il contratto se il delegato non soddisfa più i requisiti per l'esercizio della funzione o dei compiti, decide autonomamente di non fornire più i servizi o è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria (cpv. 1). In tali casi, se il delegato è in una certa misura «responsabile» della disdetta del contratto, non ha diritto ad alcun indennizzo.

Al contrario, il delegato ha diritto a un indennizzo appropriato se il contratto viene disdetto per tutelare interessi pubblici preponderanti, senza alcuna responsabilità da parte sua (cpv. 2). L'eventuale indennizzo comprende gli investimenti che il delegato ha effettuato in buona fede, ed ammonta al valore attuale non ammortizzato al momento della disdetta anticipata. Tale somma non include tuttavia la compensazione del mancato guadagno (o *lucrum cessans*) per il periodo che va dal giorno della disdetta anticipata alla fine del periodo di delega. A questo eventuale indennizzo va inoltre sottratto l'importo che il delegato riceve da parte dell'UFCOM o di un nuovo delegato in forza del capoverso 5 per la propria infrastruttura informatica e tecnica; il delegato altrimenti potrebbe ricevere un indennizzo doppio in caso di una disdetta anticipata.

Il fatto che un delegato cessi l'attività o sia obbligato a farlo pone ovviamente il problema della sua successione alla funzione o per il compito delegato. Il capoverso 3 prevede quindi che l'Ufficio possa nominare un nuovo delegato o assumere il compito in questione conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LTC. Il nuovo delegato o l'UFCOM è legittimamente tenuto a garantire ai titolari le loro pretese sui nomi di dominio loro attribuiti dal delegato che cessa l'attività (cpv. 4). Il nuovo delegato non può invece essere considerato responsabile delle altre azioni di quest'ultimo.

Il delegato che cessa la propria attività, o che è obbligato a farlo, sottostà a un obbligo di collaborazione e di informazione (cpv. 5 e 6). Questo obbligo particolare si giustifica con la necessità di assicurare la continuità e la sicurezza della gestione del dominio interessato e dei nomi di dominio ad esso subordinati. È appunto in quest'ottica che è previsto l'obbligo per il delegato di fornire al suo successore tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e organizzativa necessari (cpv. 5). Il delegato ha tuttavia diritto a un indennizzo adeguato per l'assistenza che esula da quello che dovrebbe normalmente fornire nel quadro delle sue funzioni, in particolare se deve consegnare del materiale informatico o dei software di base. Questo indennizzo straordinario versato al delegato può risarcire soltanto le prestazioni che vengono fornite e risultano indispensabili al proseguimento dell'attività («utilità» dell'assistenza). Su richiesta, l'UFCOM fissa l'importo dell'indennizzo in questione, se il delegato e il successore non riescono a trovare un accordo; in un caso simile, l'Ufficio dovrebbe considerare il rimborso dovuto per la prestazione di lavoro inquadrata come assistenza e il rimborso per la quota di capitale non ammortizzata, se il delegato è obbligato dall'Ufficio a cessare l'attività in forza del capoverso 2.

Il delegato che cessa la propria attività, o che è obbligato a farlo, sottostà parimenti a un obbligo di informazione di ampia portata nei confronti di tutte le persone, i suoi clienti in particolare, che sono coinvolte (cpv. 6). Esso è tenuto in particolare ad assicurarsi che questi soggetti siano effettivamente informati della cessata attività servendosi di ogni mezzo adeguato (posta elettronica, lettera raccomandata, ecc.). Non bisogna inoltre tralasciare di comunicare ai clienti la procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

#### **Capitolo 4: Dominio «.ch»**

Il dominio con codice del Paese (*country code Top Level Domain*, ccTLD) «.ch» è gestito in modo esclusivo dalla Svizzera. L'attribuzione e la gestione dei nomi di dominio del secondo livello subordinati a ccTLD .ch sono state affidate all'UFCOM, il quale a sua volta può ricorrere a terzi per adempiere i compiti.



L'attribuzione e la gestione dei nomi di dominio «.ch» avviene conformemente ai principi enunciati nelle disposizioni generali. Si prevede di delegare i compiti del gestore del registro mediante contratto a un'impresa terza secondo le modalità derivanti dalle disposizioni generali del capitolo 3.

Le disposizioni specifiche applicabili al dominio «.ch» si limitano a enunciare le condizioni per l'attribuzione di un nome di dominio di cui all'articolo 49. Pertanto può essere attribuito un nome di dominio che non è ancora in uso e che soddisfa le esigenze relative ai simboli utilizzati. L'attribuzione si fonda sul principio «primo arrivato, primo servito». Le regole esistenti rimangono invariate. I diritti d'utilizzo rimangono imperativamente al titolare registrato, anche se questo ultimo può autorizzare un terzo a utilizzare il nome di dominio. Nei confronti del gestore del registro nonché dell'autorità di vigilanza, il titolare rimane tuttavia responsabile per un utilizzo del nome di dominio conforme alla legge.

## **Capitolo 5: Dominio «.swiss»**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 50            Oggetto**

Le disposizioni del capitolo 5 dell'ODIn disciplinano il dominio generico di primo livello «.swiss», la cui gestione è stata affidata alla Confederazione svizzera dall'ICANN, congiuntamente alla gestione e all'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello a esso subordinati. In linea di principio, questa disciplina non si applica invece alla gestione dei livelli inferiori (cfr. art. 8, che si applica in modo generale a tutti i domini gestiti dalla Confederazione, e le relative spiegazioni).

Se è vero che l'ICANN si disinteressa in larga misura delle modalità di attribuzione o di utilizzo dei nomi che saranno registrati nei domini con codice del Paese (ccTLD) come «.ch» (cfr. capitolo 4), in linea di massima prevede invece un quadro giuridico vincolante per i gestori del registro dal momento in cui delega dei domini generici come «.swiss». Il contratto di gestore del registro imposto dall'ICANN (Registry Agreement; di seguito: RA ICANN) fissa in particolare gli obblighi dei gestori del registro e alcune modalità per l'utilizzo dei nomi di dominio registrati o attribuiti.

Al di là dei vincoli imposti dall'ICANN, al gestore del registro di un dominio generico come «.swiss», in questo caso la Confederazione svizzera, viene delegata autorità normativa per quanto concerne il metodo di implementazione del dominio di sua competenza. Il gestore del registro assume, entro i limiti fissati da contratto con l'ICANN, il ruolo di formulare la regolamentazione del dominio. È tenuto in particolare a definire le finalità della creazione dei nomi di dominio e il loro impiego, le categorie di persone che possono registrare o farsi attribuire un nome di dominio di secondo livello, nonché le restrizioni alle modalità di utilizzo di questi nomi. Oltretutto il gestore del registro da un lato ha il compito di instaurare i meccanismi che permettono l'applicazione delle regole relative al dominio e dall'altro ha il diritto di nominare, ossia di «accreditare» dei centri di registrazione. Tale è l'oggetto delle disposizioni del presente capitolo, che definisce il regime giuridico di «.swiss».

#### **Art. 51            Caratteristiche**

Il dominio generico «.swiss» è finalizzato a dare maggiore visibilità alla Svizzera nel mercato virtuale basato su Internet stabilendo un legame chiaramente identificabile con il nostro Paese e con il quadro giuridico che vi è associato. L'obiettivo è quello di permettere agli enti insediati in Svizzera o che presentano un legame particolare con il nostro Paese di registrarsi in un dominio Internet che metta in risalto questo legame. La denominazione «.swiss» infatti è assai conosciuta e strettamente legata al nostro Paese su scala mondiale come simbolo di qualità, affidabilità e di innovazione. Il dominio «.swiss» in quanto tale non dovrebbe soltanto costituire la chiave di volta del commercio elettronico proveniente dalla Svizzera, ma in una prospettiva di più ampio respiro favorire anche la visibilità della piazza economica elvetica, riflettere e sostenere la sovranità della Svizzera.

Questi obiettivi sottintendono che «.swiss» possieda delle caratteristiche fondamentali forti e distintive:

- il dominio e i nomi di dominio a esso subordinati sono esclusivamente destinati a promuovere la comunità svizzera nel suo complesso, la sua immagine, i suoi interessi politici, economici, giuridici e culturali in Svizzera e nel mondo (lett. b): il dominio «.swiss» è stato oggetto di una candidatura *community* presso l'ICANN, implicando che il gestore del registro eserciti la propria attività in nome, per conto e nell'interesse della comunità svizzera, intesa come l'insieme delle persone fisiche o giuridiche che intrattengono un legame stretto e particolare con la comunità storica, geografica, politica, economica o culturale che la Svizzera rappresenta. Ciò implica in particolare che l'impiego di «.swiss» avvenga unicamente nell'interesse della comunità elvetica e che questa partecipi, in uno modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, alla sua gestione (cfr. art. 52);
- in qualità di espressione della natura comunitaria di «.swiss» e tenuto conto della finalità auspicata di creare una vetrina Internet per il nostro Paese, sono soltanto gli enti che hanno sede in Svizzera o che presentano un legame particolare con la Svizzera a poter a priori aspirare all'attribuzione di un nome di dominio (lett. c);
- il dominio costituisce uno spazio di nomina sicuro e di qualità, che si caratterizza per il rispetto del diritto e la lotta contro gli abusi (lett. d): il proposito è quello di rendere il dominio «.swiss» uno spazio sicuro e conforme principalmente al diritto svizzero, che beneficia pertanto di un'eccellente reputazione di serietà, in grado di consolidare la fiducia di tutti gli utenti che vi fanno ricorso per una ragione o per l'altra.
- la politica di attribuzione dei nomi di dominio deve essere condotta con prudenza e attenzione agli interessi della comunità svizzera (lett. e): in altre parole, come un buon padre di famiglia, questa politica deve essere di tipo conservatore, al fine di garantire che «.swiss» divenga effettivamente sinonimo di fiducia nello spazio globale di nomina. A tal fine è giustificato prevedere un'attribuzione privilegiata dei nomi di dominio in talune categorie di denominazione (art. 57) e un'apertura graduale in relazione alle classi di persone che possono richiedere un'attribuzione (art. 58). I segnali o i messaggi dati implicitamente da un gestore del registro con la sua politica di attribuzione nella fase iniziale del lancio di una nuova estensione sono di fondamentale importanza e lasciano un'impronta durevole nella percezione che gli utenti Internet hanno di una determinata estensione.

Queste caratteristiche sono volte a permettere a «.swiss» di acquisire una reputazione di autenticità nello spazio di Internet, proponendosi come spazio di nomina sui cui poter fare affidamento, facendo prova di coerenza nei confronti dei suoi sostenitori, degli appartenenti alla comunità svizzera e distinguendosi sufficientemente in confronto agli altri domini generici di primo livello.

Il dominio «.swiss» si differenzia quindi da «.ch» principalmente sulla base degli elementi seguenti:

- mentre «.ch» è aperto, nel senso che non vi è alcuna esigenza particolare in termini di legame del titolare di un nome di dominio con la Svizzera, nel caso di «.swiss» i requisiti in materia di «svizzeritudine» per ottenere un nome di dominio sono elevati;
- se il principio che regola l'ottenimento di «.ch» è legato essenzialmente all'ordine delle richieste (primo arrivato, primo servito), l'attribuzione dei nomi di dominio di «.swiss» avverrà sulla base di una valutazione «qualitativa» delle candidature;
- se un nome di dominio di «.ch» si ottiene contro una somma annuale relativamente modica, paragonabile al prezzo di estensioni generiche di grande popolarità come «.com», non sarà lo stesso per i nomi di dominio «.swiss», il cui prezzo in confronto assai elevato dovrà permettere di coprire i considerevoli costi di gestione derivanti dal suo impiego.

I due domini di primo livello gestiti dalla Confederazione elvetica sono quindi complementari e non dovranno perciò farsi concorrenza sul mercato dei nomi di dominio.

### **Art. 52 Comitato consultivo**

L'UFCOM istituisce un comitato consultivo indipendente che è subordinato sul piano amministrativo al gestore del registro (cpv. 1; cfr. anche art. 53 cpv. 2 lett. c). Il comitato assicura che la comunità svizzera sia rappresentata tramite le parti interessate (centri di registrazione, utilizzatori di nomi di dominio o utenti di Internet, cerchie economiche, il settore della proprietà intellettuale, associazioni, ...). Fornisce consulenza al gestore del registro in merito alla sua politica di gestione del dominio, in altre parole per quanto riguarda la prassi auspicabile a cui il gestore del registro si dovrebbe attenere nell'attribuzione dei nomi di dominio di «.swiss» (cpv. 2). La rappresentanza garantita dal comitato, è indispensabile dal momento che «.swiss» è oggetto di una candidatura comunitaria (*community application*) e che, secondo RA ICANN, il gestore del registro deve mettere in atto un processo interattivo di adattamento della propria prassi a cui la comunità deve poter prendere parte. La partecipazione della comunità è d'altronde auspicabile per dare a «.swiss» visibilità e credibilità.

## **Sezione 2: Gestore del registro**

### **Art. 53 Compiti particolari**

Il gestore del registro di «.swiss» ha, in aggiunta ai compiti generali o «ordinari» affidati a un gestore del registro ai sensi dell'articolo 11, dei compiti particolari (cpv. 1):

- mettere a disposizione un dispositivo che permetta a chiunque di segnalare abusi o problemi inerenti l'utilizzo di un dominio registrato in «.swiss» (lett. a); a tal fine dovrà essere prevista una piattaforma web;
- effettuare dei controlli a campione per scovare eventuali abusi all'interno del dominio «.swiss» al fine di garantire e di preservare la buona reputazione del dominio (lett. b);
- amministrare il comitato consultivo (lett. c; cfr. art. 52).

### **Art. 54 Obblighi particolari**

Il gestore del registro è tenuto ad assolvere gli obblighi particolari fissati nel contratto di gestore del registro concluso con l'ICANN (RA ICANN).. Ad esempio, è tenuto a fornire a cadenza mensile all'ICANN dei rapporti conformemente all'art. 2.4 del contratto di registro con l'ICANN e alla *specification* 3 di RA ICANN.

### **Art. 55 Emolumenti**

In veste di gestore del registro, l'UFCOM riscuoterà degli emolumenti amministrativi per coprire le spese derivanti dalle sue decisioni e dalle prestazioni per la gestione, l'attribuzione e la revoca dei nomi di dominio subordinati a «.swiss» (cfr. art. 40, cpv. 1, lett. f, LTC), compresi i nomi di dominio attribuiti tramite mandato di nomina (cfr. art. 59 ODIn).

In linea generale, gli emolumenti saranno riscossi per le prestazioni erogate. A tenore degli articoli 30 e 67 ODIn, l'atto di attribuzione di un nome di dominio non ha valore di decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L'UFCOM emana una decisione solo su richiesta e in caso di rifiuto d'attribuzione di un nome di dominio o di un mandato di nomina, oppure d'ufficio a seguito di una revoca. Gli emolumenti saranno quindi prelevati in relazione a queste procedure amministrative.

Il DATEC sarà chiamato a stabilire l'importo degli emolumenti in funzione del tempo richiesto o su base forfettaria (cfr. art. 41, cpv. 2, LTC e art. 5, cpv. 1, dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 [OgeEm; RS 172.041.1]). Il DATEC stabilirà quindi le prestazioni del gestore del registro che saranno associate a emolumenti forfettari (trattamento delle domande, attribuzione concreta dei nomi di dominio, gestione annuale). In mancanza di indicazioni più precise sui costi che il gestore del registro dovrà sostenere, allo stato attuale non è possibile indicare un ordine di grandezza per questi emolumenti. Per quanto riguarda gli emolumenti fatturati nel quadro di decisioni amministrative, il calcolo dell'importo sarà effettuato in funzione al tempo di trattamento. Secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12), la tariffa applicata è attualmente di 210 franchi l'ora.

## Sezione 3 Attribuzione

### Art. 56 Condizioni particolari di attribuzione

L'articolo 56 costituisce un punto cardine del regime di funzionamento di «.swiss» in quanto, oltre alle condizioni d'attribuzione generali previste dall'articolo 28, fissa le condizioni particolari poste per l'attribuzione del nome di dominio «.swiss» in accordo con le caratteristiche fondamentali del dominio (art. 51), vale a dire:

- il richiedente deve essere in grado di dimostrare l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera (cpv. 1 lett. a); questo principio è rispettato se la sede sociale e un centro amministrativo effettivo o il domicilio del richiedente sono situati in Svizzera, o se quest'ultimo può comprovare la cittadinanza svizzera; il capoverso 1 lettera d secondo periodo precisa la natura del legame che si esige se un nome di dominio «.swiss» è utilizzato a fini commerciali;
- il richiedente appartiene, al momento della presentazione della domanda di registrazione, a una categoria di persone abilitate a richiedere un'attribuzione (eleggibilità); il capoverso 1 lettera b fa riferimento alle regole previste dall'articolo 58;
- la denominazione richiesta appartiene, al momento della presentazione della domanda di registrazione, a una categoria di denominazioni che possono essere attribuite; il capoverso 1 lettera c fa riferimento alle regole previste dall'articolo 57;
- l'uso previsto è conforme al diritto svizzero (cpv. 1 lett. d); ciò sottintende per un richiedente l'obbligo di indicare in buona fede l'utilizzo previsto per il nome di dominio richiesto; quando il nome di dominio è utilizzato per offrire dei prodotti o fornire dei servizi o per fare della pubblicità per promuoverli, è indispensabile avere una sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera (cpv. 1 lett. d secondo periodo); queste esigenze cumulative evitano che le cosiddette «società buca lettere» ottengano un nome di dominio «.swiss», permettendo, a titolo puramente ipotetico, che sia rifiutata l'attribuzione della denominazione «topbank.swiss» a una banca che ha la sua sede all'estero; in questo modo la lettera d precisa la portata della lettera a nel caso in cui il dominio sia utilizzato a fini commerciali in accordo con quanto disciplinato per le indicazioni di provenienza previste dagli articoli 47 e seguenti LPM (e dal futuro articolo 49 LPM emendato [revisione legislativa «Swissness» adottata dal Parlamento federale il 21 giugno 2013]); conformemente alla prassi seguita in base alla LPM, la nozione di «sede» non intende escludere a priori le persone fisiche dalla possibilità di utilizzare il nome di dominio a fini commerciali; in questo caso il domicilio della persona fisica ha valore di «sede»;
- si può legittimamente considerare che la denominazione abbia un rapporto oggettivo con il richiedente o con l'utilizzo previsto del nome di dominio (cpv. 1 lett. e); la lettera e elenca alcuni casi esemplificativi in cui si può riconoscere una simile relazione oggettiva (diritti legati a un segno distintivo, denominazioni oggettivamente legate allo Stato, denominazione geografiche, interesse legittimo); tale condizione è essenziale per consentire al gestore del registro di condurre

una politica di attribuzione a garanzia di uno spazio di nominazione sicuro e di qualità nell'interesse della comunità svizzera nel suo insieme (art. 51 lett. d ed e);

- infine, la denominazione richiesta non corrisponde o non è affine a una denominazione a carattere generico, a meno che possa essere attribuita tramite mandato di nominazione (cpv. 1 lett. f); in altre parole le denominazioni a carattere generico (cfr. art. 3 lett. q e le relative spiegazioni) non possono essere attribuite in .swiss, a meno che la denominazione richiesta presenti un interesse particolare per tutta o per parte della comunità svizzera, giustificando così la sua attribuzione tramite mandato di nominazione (art. 59); i nomi di dominio di secondo livello hanno spesso un valore commerciale o personale alquanto superiore al loro costo di registrazione presso i centri di registrazione, in particolare i nomi generici; questi possono infatti dare un vantaggio concorrenziale determinante su Internet a chi li ha registrati e sono pertanto spesso oggetto di transazioni private simili a speculazioni; in tale contesto è giustificato limitare l'attribuzione delle denominazioni generiche tenendo conto delle caratteristiche fondamentali di sicurezza e di qualità volute per il dominio (art. 51 cpv. d) che presuppongono di perseguire una politica d'attribuzione prudente in rapporto alle denominazioni generiche (cfr. art. 51 lett. e).

Il registro può rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se da un esame sommario appare evidente che la denominazione scelta viola i diritti legati a un segno distintivo di terzi (cpv. 2 lett. b). Tale disposizione si applicherà in casi molto rari in cui la violazione di un diritto appare evidente, per esempio se un certo Caio Sempronio richiedesse il nome di dominio «www.omega.swiss». Per il resto, il gestore del registro in linea di massima non deve verificare la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio. Spetta a chi detiene tali diritti di farli valere tramite azione civile. La LPM offre inoltre la possibilità di agire nel caso in cui l'utilizzo di un nome di dominio a titolo commerciale violi gli articoli 47 e seguenti LPM che regolano l'uso di indicazioni di provenienza.

Il gestore del registro può inoltre rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se le caratteristiche o i valori su cui si fonda il dominio vi si oppongono (cpv. 2 lett. c), vale a dire le sue caratteristiche fondamentali di cui all'articolo 15.

### **Art. 57 Attribuzione privilegiata**

Al fine di evitare che un'apertura brusca del nuovo dominio di primo livello «.swiss» sfoci nello sfruttamento abusivo dei diritti preesistenti o di interessi preponderanti di terzi, l'articolo 57 consente una forma di diritto o piuttosto di periodo di priorità temporanea («sunrise period») in favore di alcune categorie di denominazioni. La possibilità di adottare una procedura di registrazione dei nomi di dominio per tappe o di tipo progressivo permette al gestore del registro di contrastare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio. Come già sottolineato, i segnali o i messaggi inviati implicitamente da un gestore del registro con la sua politica di attribuzione nella fase iniziale del lancio di una nuova estensione sono di fondamentale importanza e lasciano un'impronta durevole sulla percezione che gli internauti hanno di questa estensione. Inoltre, l'attribuzione privilegiata consente al gestore del registro di attuare una comunicazione mirata e di impostare la promozione di «.swiss» in modo da sottolinearne la differenza rispetto alle centinaia di domini generici che saranno messi sulla piazza nei prossimi mesi.

In questo contesto, l'articolo 57 capoverso 1 fissa le categorie di denominazioni che possono beneficiare di un'attribuzione privilegiata prima dell'apertura generale del dominio «.swiss» con un occhio di riguardo, beninteso, agli interessi della comunità svizzera. Tuttavia, fra queste categorie figurano obbligatoriamente, per diktat di RA ICANN, i marchi registrati presso Trademark Clearing House (TMCH), che dovranno beneficiare di un periodo di registrazione privilegiata di almeno 30 giorni (cpv. 1 lett. c). Ne potrà beneficiare chiunque nel mondo detenga un marchio registrato presso TMCH (che rappresenta in definitiva una base di dati mondiale dei marchi, creata in funzione del lancio dei nuovi domini generici). Date queste premesse è auspicabile prevedere un'attribuzione privilegiata anche per quei marchi svizzeri i cui titolari hanno omesso o volontariamente rinunciato al periodo di priorità temporanea TMCH (la registrazione TMCH costa centinaia di franchi) (cpv. 1 lett. b). Il proces-

so di trattamento delle richieste durante la fase o le fasi di attribuzione prioritaria corrisponde in gran parte a quello previsto per il periodo di esercizio ordinario (cpv. 3 in fine che rinvia all'art. 60 cpv. 2-4). Si noti che le categorie di denominazioni che beneficiano di una riservazione (cfr. art. 29) non hanno alcun bisogno di un'attribuzione privilegiata.

A seguito della valutazione delle domande pervenute durante il o i periodi di attribuzione privilegiata ai sensi dell'articolo 57, il dominio «.swiss» potrà essere registrato per le categorie di denominazioni previste. In altri termini, seguirà una fase di utilizzo normalizzata, durante la quale le domande di registrazione potranno essere presentate in qualsiasi momento e saranno esaminate secondo i criteri e i processi di attribuzione «ordinari» previsti agli articoli 56 e 60.

### **Art. 58 Apertura graduale**

L'apertura del dominio «.swiss» all'attribuzione di qualsiasi categoria di denominazioni deve avvenire in una fase successiva al o ai periodi di attribuzione privilegiata ai sensi dell'articolo 57. Ciò significa che chiunque possa dimostrare l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera (art. 56 cpv. 1 lett. a) dovrà a priori poter richiedere un nome di dominio «.swiss» a prescindere dalla categoria di denominazioni interessata (apertura generale). Tenuto conto delle modalità di applicazione fissate dall'UFCOM sulla base degli elementi di valutazione di cui al capoverso 2, l'articolo 58 permette tuttavia al gestore del registro di prevedere un'apertura graduale dell'eleggibilità all'attribuzione di un nome di dominio secondo l'ordine e in funzione delle categorie di persone stabilite secondo il capoverso 1. L'apertura graduale del dominio «.swiss» facilita il controllo delle domande di registrazione e consente di sviluppare progressivamente un complesso di regole, basate sull'esperienza pratica, di pari passo con l'apertura alla registrazione delle diverse categorie o classi di persone eleggibili.

### **Art. 59 Mandato di nominazione**

I nomi di dominio che corrispondono sono affini a denominazioni a carattere generico presentano a priori un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. f e i relativi commenti). Pensiamo in questo caso a tutte le denominazioni che si riferiscono o descrivono in modo generale una categoria o una classe di beni, di servizi, di persone, di gruppi, di organizzazioni, di cose, di settori o ancora di attività (cfr. art. 3 lett. k e relativi commenti). Talune di queste denominazioni potrebbero, in veste di nomi di dominio, procurare un vantaggio concorrenziale decisivo a chi li possiede (ad es. pizza.swiss, taxi.swiss, hotel.swiss).

Considerati questi aspetti, l'articolo 59 capoverso 1 sancisce che i nomi di dominio che corrispondono o sono affini a denominazioni a carattere generico che presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera debbano essere, in linea di principio, attribuiti tramite un mandato di nominazione. Questa forma particolare di attribuzione di un nome di dominio permette di autorizzare l'utilizzo delle denominazioni generiche a condizione che ciò non avvenga nell'interesse di un singolo, ma della comunità svizzera o della comunità interessata dalla denominazione richiesta (cfr. cpv. 3 lett. b). Ciò significa che le denominazioni a carattere generico che non presentano alcun interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera non possono essere attribuite (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. f).

Il mandato di nominazione presenta in sostanza le seguenti caratteristiche:

- l'attribuzione avviene in seguito a un bando di concorso (che non sottostà all'art. 32 segg. dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici [RS 172.056.11] o sulla base di candidature spontanee [cpv. 2]);
- esso sottostà a condizioni particolari che sono dirette a garantire l'interesse pubblico (cpv. 3 e 6);
- il processo di attribuzione coinvolge la comunità svizzera offrendo a tutti suoi appartenenti la possibilità di presentare dei commenti (cpv. 4);

- in caso di più candidature per lo stesso nome di dominio generico, il gestore del registro dovrà rinunciare ad attribuire un nome di dominio se nessuna candidatura si distingue nettamente dalle altre e se i candidati non riescono ad accordarsi su una candidatura comune o sul fatto di sottoporre l'attribuzione a un'estrazione a sorte o a una vendita all'asta (cpv. 5);
- spetta al candidato proporre o allestire un progetto di mandato (cpv. 3 lett. g), ossia un progetto completo che descrive in particolare le prestazioni o i servizi che esso intende offrire con il nome di dominio in questione (cpv. 3 lett. d).

## **Art. 60 Processo di attribuzione**

Nell'ambito del dominio «.swiss», l'articolo 60 completa e precisa il processo generale di attribuzione dei nomi di dominio stabilito all'articolo 30. Questo processo specifico per l'attribuzione dei nomi di dominio «.swiss» si distingue fundamentalmente per le caratteristiche seguenti:

- è necessario condurre un esame «qualificativo » delle domande; il gestore del registro effettua segnatamente una valutazione preliminare e sommaria di ogni domanda di registrazione (eleggibilità del richiedente, nome di dominio o sequenza di caratteri, corrispondenza tra il richiedente e la sequenza di caratteri) (art. 59 cpv. 1); lo scopo è evitare che il gestore del registro debba pubblicare le domande che non soddisfano manifestamente le condizioni generali e particolari di attribuzione di un nome di dominio «.swiss»;
- il processo di attribuzione coinvolge la comunità svizzera offrendo a tutti i suoi appartenenti la possibilità di presentare dei commenti (cpv. 2), sia che si tratti di persone fisiche aventi domicilio in Svizzera o la cittadinanza svizzera, o di tutte le persone eleggibili all'attribuzione di un nome di dominio;
- il fatto che anche altri richiedenti possano presentare una domanda di registrazione per lo stesso nome di dominio nei 30 giorni successivi alla pubblicazione (domanda plurima) (cpv. 1 in fine); tale possibilità riflette la politica di «.swiss», tendente a far sì che i nomi di dominio siano attribuiti al «migliore» titolare possibile (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. e) nell'intento di creare uno spazio di nomina-zione che si distingue per qualità e sul quale gli utenti possono fare affidamento; in tal caso, occorre quindi permettere a tutte le persone eleggibili di «opporsi» a una domanda di attribuzione di un nome di dominio facendone richiesta per sé stesse; indubbiamente una tale disposizione lascia spazio ad abusi da parte di «approfittatori» («fruitori clandestini») e necessita pertanto di regole che disciplinino l'ordine di priorità per l'attribuzione ai richiedenti (cfr. cpv. 3).

## **Sezione 4: Nomi di dominio**

### **Art. 61 Revoca**

L'articolo 61 enuncia i motivi che autorizzano il gestore del registro a revocare un nome di dominio «.swiss», in aggiunta a quelli previsti all'articolo 33. Questi motivi di revoca riflettono le condizioni particolari di attribuzione stabilite all'articolo 63 per «.swiss» (lett. a, c ed e), le peculiarità del mandato di nomina-zione ai sensi dell'articolo 59 (lett. b e d) o ancora più generalmente le caratteristiche fondamentali di «.swiss» disciplinate all'articolo 51, che impongono motivi di revoca in funzione dell'interesse pubblico e/o quello della comunità svizzera (lett. e, f e g). In taluni casi particolari (lett. b ed e), il titolare di un nome di dominio revocato riceve un indennizzo che corrisponde alla totalità delle spese di registrazione e di gestione del nome di dominio versate al suo centro di registrazione quando era titolare del nome.

## Capitolo 6: Domini gestiti da altri enti pubblici svizzeri

### Art. 62 Principi di gestione

La competenza della Confederazione in materia di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 92 Cost. è sicuramente globale ma non necessariamente esclusiva. In parole più chiare, di principio è possibile lasciare agli enti pubblici svizzeri, diversi dalla Confederazione, la possibilità di richiedere dei domini generici di primo livello presso l'ICANN, di stabilire la politica di attribuzione di questi domini e di gestirli nei limiti previsti dalle norme internazionali applicabili (cpv. 1 e 2). In tale contesto l'articolo 62 costituisce una delega da parte dell'ODIn in favore di altri enti pubblici sulla base dell'articolo 28 capoverso 2 LTC (enti pubblici che sono anche «terzi» ai sensi di questa disposizione) per i domini generici a loro conferiti dall'ICANN.

L'articolo 62 capoverso 2 stabilisce tuttavia i principi fondamentali di gestione di un dominio generico che questi enti pubblici devono almeno rispettare. Se necessario, l'UFCOM specifica le misure o le esigenze concernenti la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi, nonché l'utilizzazione abusiva dei dati messi a disposizione del pubblico (cpv. 3). I principi da rispettare non riguardano invece la definizione delle regole di attribuzione dei nomi di dominio subordinati ai domini generici interessati (politica d'attribuzione). Conviene infatti lasciare questo compito alla piena libertà e disposizione degli enti pubblici interessati.

Spetta all'UFCOM (cfr. art. 4 cpv. 1) vigilare sul rispetto dei principi di gestione dei domini previsti all'articolo 2 (cpv. 3) da parte degli enti pubblici. Le disposizioni dell'ODIn che disciplinano il dominio «.ch» (art. 8–34 e 47–49) si applicano per analogia a un dominio gestito da un ente pubblico che non ha emanato le regole necessarie.

## Capitolo 7: Disposizioni finali

### Sezione 1: Esecuzione

#### Art. 63

In applicazione dell'articolo 62 capoverso 2 LTC, il Consiglio federale può delegare all'UFCOM l'incarico di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche necessarie. È pertanto possibile organizzare la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio in modo chiaro e appropriato, tenendo conto dell'elevato grado tecnico e dinamico del settore. Se necessario, l'UFCOM potrà prevedere in particolare:

- le modalità del deposito dei dati se la funzione di gestore del registro è delegata (art. 13);
- le regole che disciplinano il processo di attribuzione nonché le scadenze e le modalità di questo processo per ogni dominio particolare (art. 30 e 60);
- le regole di trascrizione delle denominazioni riservate nonché i riferimenti documentari che devono essere utilizzati (art. 29).

### Sezione 2: Disposizioni transitorie

Nel 2003, l'UFCOM ha delegato la gestione del dominio Internet «.ch» a SWITCH. La delega comprende sia compiti di gestore del registro che di centro di registrazione. SWITCH ha concluso degli accordi con dei partner che concorrono con lei in quanto centri di registrazione. Parallelamente SWITCH intrattiene delle relazioni contrattuali dirette con dei clienti finali titolari di nomi di dominio. Il rapporto di delega esistente secondo il diritto vigente non corrisponde dunque più, sotto diversi aspetti, al nuovo diritto. Le disposizioni transitorie previste dalla presente ordinanza precisano la misura in cui il nuovo diritto si applica al rapporto di delega esistente.



## **Art. 64            Clienti di SWITCH**

Il nuovo diritto impedisce al gestore del registro di svolgere allo stesso tempo un'attività di centro di registrazione, il che è in contrasto con l'attuale contratto di delega con SWITCH. Anche quando sarà entrata in vigore la nuova regolamentazione, SWITCH in quanto delegato della funzione di gestore del registro non potrà più stringere nuove relazioni contrattuali con clienti finali. Gli interessati potranno richiedere l'attribuzione di un nuovo nome di dominio soltanto per il tramite di un centro di registrazione.

Le relazioni contrattuali già esistenti di SWITCH con i clienti finali continueranno ad essere tollerate durante un periodo di transizione. I contratti di durata illimitata conclusi tra SWITCH e i titolari dei nomi di dominio saranno ancora validi per una durata massima di 12 mesi. Ciò significa che dovranno essere disdetti entro una scadenza di 12 mesi. Durante questo periodo, i clienti finali possono affidare in qualsiasi momento la gestione amministrativa del loro nome di dominio a un centro di registrazione. Alla scadenza di questo termine, il contratto concluso con SWITCH giunge a termine in maniera irrevocabile. Un nome di dominio che non ha potuto essere migrato dovrà essere revocato. Al fine di evitare per quanto possibile una tale situazione, i titolari dei nomi di dominio dovranno essere informati ripetutamente riguardo al loro obbligo di rivolgersi a un centro di registrazione e alla minaccia di revoca in caso di mancato adempimento.

Se il titolare non reagisce all'invito di trasmettere il suo nome di dominio a un centro di registrazione e se il nome è revocato allo scadere del contratto con SWITCH, non sarà più possibile accedere al sito del titolare, il che potrebbe causare conseguenze notevoli. Il titolare cercherà allora di far trasmettere il suo nome di dominio il più velocemente possibile. Un nome di dominio non deve necessariamente essere riattribuito immediatamente a un'altra persona. Durante tre mesi supplementari, il titolare avrà pertanto ancora un'ultima possibilità di rivolgersi a un centro di registrazione e tramite quest'ultimo di farsi riattribuire il nome di dominio dal gestore del registro. Soltanto al termine di questi tre mesi che il titolare lascia decorrere infruttuosi, il nome di dominio si libererà per la riattribuzione a terzi.

## **Art. 65            Contratto di delega con SWITCH**

Il contratto di delega esistente tra l'UFCOM e SWITCH scade il 31 marzo 2015. Si prevede di delegare il compito di gestore del registro per .ch nuovamente a un'impresa privata. La procedura di designazione di un nuovo gestore del registro può incominciare soltanto quando la presente ordinanza entra in vigore. È pertanto probabile che un nuovo delegato non possa essere designato prima che il contratto esistente scada. Se non dovesse trattarsi di SWITCH, un nuovo gestore del registro avrà inoltre bisogno di sufficiente tempo per assumere i relativi compiti. Anche la migrazione dei clienti finali di SWITCH sarà ultimata soltanto più tardi.

È pertanto giustificato prevedere una proroga del contratto con SWITCH fino al 30 giugno 2018 al più tardi. In questo caso si tratta di continuare una relazione contrattuale basata sul diritto attuale che non può per delle ragioni di fatto essere completamente adattato al nuovo diritto per quanto concerne ad esempio i rapporti con i clienti finali. Visto il rapporto poco chiaro tra il diritto attuale e quello nuovo, certi punti essenziali del contratto sono regolati esplicitamente in vista della proroga. La regolamentazione prevista si basa soprattutto sul diritto attuale, tenendo conto delle circostanze particolari durante il periodo di transizione. I prezzi all'ingrosso e al dettaglio devono rimanere invariati, sebbene decada l'esame periodico dei prezzi, come era stato convenuto. Secondo la prassi che si è affermata sinora, l'UFCOM dovrà però esaminare, al più tardi alla scadenza del contratto di delega, le entrate e le uscite di SWITCH e valutare il guadagno realizzato. Dovrà inoltre stabilire l'eventuale eccedenza accumulata alla fine del periodo di delega. Nell'ambito del suo obbligo di collaborazione, SWITCH dovrà fornire all'UFCOM qualsiasi documento necessario all'esame della sua contabilità.

## **Art. 66            Impiego di eventuali eccedenze**

Secondo il diritto attuale, un'eccedenza deve essere versata all'UFCOM se non può servire ad abbassare i prezzi. Potrà essere utilizzata solo per finanziare i compiti e i progetti di interesse pubblico nel quadro della gestione del sistema dei nomi di dominio. Con decisione del 14 novembre 2013, SWITCH è stata obbligata a versare all'UFCOM fino entro il 2014 un'eccedenza di un importo di tre milioni di franchi. Nella stessa occasione, l'UFCOM ha stabilito l'utile eccedente accumulato il 31 dicembre 2012 a circa 12 milioni di franchi. Se quest'ultimo non è utilizzato totalmente per coprire i costi pertinenti a partire dal momento presente fino al termine della delega, il saldo risultante dovrà essere versato all'UFCOM.

È necessario mantenere l'obbligo di utilizzare l'eccedenza a fini specifici. Se vi è un'eccedenza al termine del contratto di delega, questa dovrà essere versata all'UFCOM che è tenuto a destinarla al finanziamento dei compiti e dei progetti d'interesse pubblico nel quadro della gestione del sistema dei nomi di dominio.

## **Art. 67            Contratti con i partner**

I contratti con i partner esistenti con SWITCH restano validi all'entrata in vigore della presente ordinanza. Per offrire maggior chiarezza è stato esplicitamente specificato che i partner attuali di SWITCH saranno considerati come centri di registrazione ai sensi della presente ordinanza. Le relazioni contrattuali tra questi ultimi e SWITCH dovranno essere adeguati al nuovo diritto entro un termine di due anni.

## 5 Allegato

